

GUIDA ALLE PENSIONI

Che cosa cambia dopo la riforma/3



PAGINE A CURA DI:
Maurizio Caprino
Maria Carla De Cesari
Saverio Fossati
Mauro Pizzin
Matteo Prioschi

Assegno anticipato anche con la Cig

L'Inps fa il punto sulla previdenza per i dipendenti privati dopo il riordino delle regole

Matteo Prioschi
Arturo Rossi

Tempo della vita attiva più lungo rispetto al passato, penalizzazioni per chi sceglie la pensione anticipata, assegno di invalidità: sono solo alcuni degli aspetti rilevanti della riforma delle pensioni messa a punto dal Governo. Un provvedimento importante e complesso sul quale ieri è intervenuta l'Inps, con la circolare 35, che delinea le nuove regole del settore alla luce dei recenti provvedimenti normativi. Un documento, quello messo a punto dall'Istituto, che contiene alcune puntualizzazioni interessanti e riassume quanto avvenuto finora senza spingersi oltre.

Pensioni di vecchiaia

Per l'accesso alla pensione è necessaria un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. A questo proposito, sono validi tutti i tipi di contribuzione versata o accreditata in favore dell'assicurato. Viene precisato che non vi sono modifiche per quanto concerne l'età anagrafica e la disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i non vedenti e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Dal 1° gennaio 2012, coloro cui il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il di-

ritto alla pensione di vecchiaia, tra l'altro, a 70 anni di età e con cinque anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione. Si precisa che, per i cinque anni di contribuzione si utilizza quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Invalidità e supplementi

L'assegno ordinario di invalidità sarà trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento della nuova età anagrafica prevista nelle singole gestioni con la legge 214/2011.

Anche la pensione supplementare cade nella rete della riforma: il diritto si consegue al raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici. Discorso analogo andrà fatto per la liquidazione del supplemento di pensione.

Pensione anticipata

Viene chiarito che per il raggiungimento dei nuovi requisiti contributivi, 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne, si tiene conto della contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, quindi anche malattia e disoccupazione, fermo restando che in ogni caso è necessaria la maturazione dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di

anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Nei confronti dei lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione a un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

Decorrenza delle prestazioni

Dal 1° gennaio 2012 non si applicano più le finestre di accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipata. Ne deriva che la pensione di vecchiaia avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, o se a tale data non risultino soddisfatti i requisiti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti. Su richiesta dell'interessato, il termine può essere il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Invece, la decorrenza per la pensione anticipata è solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per entrambe le prestazioni, è sempre necessaria

la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Rimane in vita la facoltà, per coloro che hanno meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, di optare per il calcolo della pensione con sistema totalmente contributivo se al momento dell'opzione hanno 15 anni di contributi di cui almeno cinque nello stesso sistema. Per tali soggetti l'accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipata avverranno con i requisiti previsti per coloro che hanno anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Perequazione aggiornata

Sempre ieri l'Inps, con la circolare 38, ha rivisitato i numeri delle pensioni per il 2012, in seguito al valore definitivo della perequazione automatica per l'anno in corso pari al 2,7%, rispetto al 2,6% provvisorio. Perequazione che quest'anno è riconosciuta solo alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento.

In base al trattamento minimo di pensione risultante dall'applicazione dell'aumento di perequazione del 2,7 per cento (481 euro mensili), è stato rideterminato il minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto alla pensione. In ogni caso, il minimo per il 2012 sarà erogato in base alla perequazione provvisoria con conguaglio in sede di rinnovo delle pensioni per il 2013. Inoltre, sono stati rivisti i limiti di reddito per la riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Infine, è stato aggiornato il massimale di retribuzione imponibile (articolo 2, comma 18 della legge 335/95) utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà (articolo 67 della legge 488/99).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DOCUMENTO

Alle pagine 27 e 28 la prima parte della circolare dell'Inps sulla riforma delle pensioni pubblicata ieri

L'AUTO

Per raggiungere i 41 anni e un mese per le donne e i 42 anni e un mese per gli uomini sono utili anche i periodi coperti da contribuzione figurativa

Le regole

Anni di contributi

Lavoratore che al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contributi

Somma 2 componenti

1

La prima quota di pensione è pari al 2%* della retribuzione pensionabile** per ogni anno di contribuzione

Calcolo retributivo fino al 31 dicembre 1995

Lavoratore che al 31 dicembre 1995 aveva meno di 18 anni di contributi

Somma 2 componenti

1

La prima quota di pensione è pari al 2%* della retribuzione pensionabile** per ogni anno di contribuzione

Lavoratore che al 31 dicembre 1995 non aveva ancora versato contributi

Calcolo contributivo Anni di contributi dal 1° gennaio 1996

Calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011 dal 1° gennaio 1996

Calcolo contributivo dal 1° gennaio 2012

2

La seconda quota di pensione è pari al montante contributivo*** moltiplicato per il coefficiente di trasformazione****

Quota unica

1

La pensione è pari al montante contributivo*** moltiplicato per il coefficiente di trasformazione****

Dal 1° gennaio 2012 la pensione è calcolata, per tutti, secondo le regole del sistema contributivo. Per chi attualmente ricade nel sistema interamente retributivo, il nuovo calcolo si applica pro quota alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012. Nulla cambia per chi attualmente ricade nel sistema misto e nel sistema interamente contributivo

(*) La quota di pensione è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite di 42.111 euro annui (nel 2010) e decresce per le fasce di importo superiore. In pratica, se la retribuzione pensionabile non supera il limite di 42.111, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%

(**) Retribuzione pensionabile (Rp): Per i contributi versati prima del 1992, la Rp è l'ultima retribuzione mensile per i dipendenti pubblici e la media degli ultimi 5 o 10 anni rispettivamente per i dipendenti privati e gli autonomi. Per i contributi successivi al 1992, Rp è la retribuzione media degli ultimi 10 anni per i dipendenti privati e per quelli pubblici, e degli ultimi 15 anni per gli autonomi

(***) Il montante contributivo, è la somma di tutti i contributi versati durante l'intera vita lavorativa e capitalizzati ad un tasso pari alla media mobile su 5 anni del tasso di crescita nominale del Pil. L'aliquota di contribuzione utilizzata per calcolare l'ammontare di contributi versati annualmente è il 33% per i lavoratori dipendenti ed il 20% per gli autonomi (per i lavoratori co.co.pro al 26%). Tale contribuzione è calcolata sui redditi fino ad un massimale di 93.622,00 euro nel 2011

(****) I coefficienti di trasformazione variano in base all'età. Dal 2010 oscillano da un minimo di 4,42% a 57 anni ad un massimo di 5,62% a 65 anni. La normativa prevede che vengano rivisti ogni 3 anni conformemente alle modifiche nella speranza di vita. La riforma prevede che vengano fissati fino all'età di 70 anni

I massimali 2012

Massimale di retribuzione imponibile

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2011	93.622,00
2012	96.149,00

I nuovi minimali

Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto delle prestazioni pensionistiche

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo
2011	468,35	40	187,34	9.741,68
2012	481,00	40	192,40	10.004,80

L'indicazione del ministro

Fornero: per gli esodi soluzione in tempi brevi

Gianni Trovati

MILANO

Si riapre ufficialmente la partita dei correttivi da apportare alla riforma delle pensioni per tutelare chi è rimasto in mezzo al guado fra lavoro e pensione e rischia di trovarsi senza reddito per anni.

A rimettere la palla in gioco è stato ieri lo stesso ministro del Welfare, Elsa Fornero, nel corso di un'audizione alla commissione Lavoro del Senato: «Spero di potermi occupare prestissimo del problema», ha spiegato Fornero ai senatori dopo settimane impegnative «soprattutto sul fronte della riforma del mercato del lavoro». Nel frattempo, il ministero ha «tenuto sotto monitoraggio la situazione», giungendo alla conclusione che «i numeri sono anche superiori a quelli preventivati». La soluzione, ha concluso il ministro, passa da «una normativa», che «spero di riuscire a dare in tempi piuttosto brevi».

L'ipotesi, insomma, è quella di un nuovo intervento normativo, per integrare la disciplina transitoria scritta nel decreto di Natale (articolo 24 del Dl 201/2011) e riformulata nel «Milleproroghe» di fine anno (articoli 6 e 6-bis del Dl 216/2011). Il problema ha molte sfaccettature ma un minimo comun denominatore: riguarda persone che, uscite dal lavoro in anticipo ma con la prospettiva di andare in pensione in pochi mesi, si sono visti spostare in avanti dalla riforma il traguardo previdenziale e sono rimasti privi di paracadute per il reddito.

La via individuata fin dal decreto «Salva-Italia» è stata quella di riservare a queste persone l'applicazione delle vecchie regole, ma le esigenze finanziarie hanno imposto di restringere la tutela a determinate categorie e all'interno di stanziamenti di bilancio predefiniti. Finora, però, la coperta «corta» ha determinato situazioni paradossali: la clausola, infatti, può scattare per chi è stato coinvolto in accordi di mobilità, oppure per chi è uscito grazie a un esodo incentivato dopo un accordo individuale con l'azienda, ma non per chi è stato licenziato direttamente senza nemmeno una spinta economica.

I nodi stretti delle risorse finanziarie, poi, hanno imposto di accorciare il calendario tutelato quando, con il «Milleproroghe», è stata prevista una parziale estensione della platea. Risultato: i lavoratori coinvolti in un accordo aziendale firmato prima del 4 dicembre, ma con uscita effettiva dopo Capodanno, erano tutelati nella prima versione della riforma, ma non più in quella «corretta» dal «Milleproroghe». Il balletto, come indirettamente confermato ieri dal ministro in commissione, interessa una platea molto ampia di lavoratori, dopo un anno in cui la crisi occupazionale ha moltiplicato le uscite dalle aziende con o senza accordi collettivi o individuali.

gianni.trovati@ilsol24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iniziativa Sole 24 Ore-Inps-ministero del Lavoro. Diretta televisiva su Reteconomy e in modalità streaming sul sito del Sole

«Tuttopensioni» dà appuntamento a lunedì 19



Quando andrò in pensione? Se lavoro più a lungo, il mio assegno sarà più elevato? Mi conviene riscattare la laurea? Sono, queste, alcune delle domande più frequenti dopo la riforma pensionistica del governo Monti, per rispondere alle quali Il Sole 24 Ore, con il ministero del Lavoro e Inps, organizzerà lunedì 19 marzo «Tuttopensioni 2012», giornata dedicata all'approfondimento della previdenza e aperta al pubblico.

Prevista la presenza del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, e del presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua. A

seguire, nel pomeriggio, le relazioni degli esperti di ministero, Inps e Sole. Il convegno si terrà a Milano nell'auditorium di via Monterosa 91. Esauriti i posti in sala, sarà possibile seguire i lavori in streaming sul sito www.ilsole24ore.com. L'evento sarà, inoltre, trasmesso su Reteconomy canale Sky 816.

I quesiti dei lettori saranno raccolti fino alle ore 18 del 19 marzo su www.ilsole24ore.com/tuttopensioni. Le risposte degli esperti ministeriali, dell'Inps e del Sole saranno a loro volta pubblicate da martedì 20 marzo sul Sole 24 Ore e sul sito web. I lettori potranno porre quesiti agli esperti anche per telefono.



GLI APPUNTAMENTI SU RADIO 24

A partire da lunedì 19 marzo prenderà il via su Radio 24 una nuova rubrica quotidiana in collaborazione con l'Inps per continuare ad approfondire i temi relativi alla riforma delle pensioni: ogni giorno al termine di «Salvadanaio», con le domande degli ascoltatori e le risposte degli esperti

www.ilsole24ore.com

Il programma

GLI INTERVENTI DEL MATTINO

9,15
Registrazione dei partecipanti
9,45
Saluti di benvenuto
Donatella Treu, amministratore delegato Il Sole 24 Ore
10
Tavola rotonda
La riforma della previdenza tra equilibrio dei conti e tutela dei

diritti
Elsa Fornero, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Antonio Mastrapasqua, Presidente Inps
Tiziano Treu, vicepresidente commissione Lavoro Senato della Repubblica
Giuliano Cazzola, vicepresidente commissione

Lavoro Camera dei deputati
Antonino Lo Presti, vicepresidente commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale Modera **Roberto Napoletano**, direttore Il Sole 24 Ore
12,10
Conclusione dei lavori

LE RISPOSTE DEL POMERIGGIO

13,30 - 16,30
Focus Pensioni: Tutte le novità - **L'Esperto risponde**
13,35
Le nuove regole: la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, il contributivo per tutti
Laura Piatti, capo segreteria tecnica ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
14
I requisiti «flessibili», l'aumento

della speranza di vita e l'adeguamento dei coefficienti
Mauro Nori, direttore generale Inps
14,25
Le esclusioni e la clausola di salvaguardia
Giampiero Falasca, giuslavorista
14,50
Totalizzazione, ricongiunzioni e riscatti
Fabio Venanzi, esperto di previdenza

15,15
Le implicazioni della riforma per i datori di lavoro
Giuseppe Maccarone, consulente del lavoro
15,40
Cosa cambia per le casse professionali
Claudio Pinna, attuario
16,05
Risposte ai quesiti
16,30
Chiusura dei lavori

GUIDA ALLE PENSIONI

Il pubblico impiego



LE CASSE GESTITE DALL'EX INPDAP

Passa all'Inail
la competenza
su equo indennizzo
e pensione privilegiata



COMPARTO SICUREZZA

Per questori e prefetti
l'età per il ritiro
dal lavoro
resterà ferma a 65 anni



ISTRUZIONE

Non serve
un provvedimento
formale di accettazione
dell'istanza di uscita



SPORT E SPETTACOLO

Le vecchie disposizioni
restano in vigore
per chi è in mobilità
o fa versamenti volontari

Uscita obbligata per gli statali con requisiti nel 2011

I lavoratori non potranno restare in servizio oltre i 65 anni di età

Aldo Ciccarella

Con la circolare 37 di ieri l'Inps ha fornito indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di fine servizio e fine rapporto relativi agli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap. In particolare sono state fornite indicazioni su equo indennizzo e pensione privilegiate. L'articolo 6 del Dl 201/2011 ha abrogato gli istituti dell'accertamento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all'Inail, mentre, ai fini che qui interessano, il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata continuano a essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del Dl (6 dicembre 2011) nei confronti del comparto sicurezza e delle Forze armate. La normativa previgente continua a spiegare i suoi effetti anche per i procedimenti di riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011; nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione;

nelle ipotesi di procedimenti avviabili d'ufficio relativi a eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.

L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 determina per il personale militare, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, la cui pensione veniva calcolata con il sistema retributivo il venir meno dell'accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva, salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento. In attesa che venga emanato il regolamento per l'armonizzazione (si veda anche l'articolo sotto) dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, nei confronti del personale delle Forze Armate, del comparto sicurezza e dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011. Venendo meno, dal 1° gennaio 2012, sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione

con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età per chi non ha già maturato tale requisito a fine 2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del Dl 138/2011), per il pagamento delle prestazioni di fine servizio. Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. La circolare n. 2/2012 della Funzione pubblica ha, poi, precisato che i lavoratori che hanno maturato i requisiti per l'uscita dal posto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 non potranno restare in servizio oltre i 65 anni di età.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

Le altre circolari sulla riforma
www.ilssole24ore.com/norme

Il calendario delle uscite per i dipendenti pubblici

UOMINI

		ANNO DI NASCITA																				
		1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
ETÀ DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO	18	-	-	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032
	19	-	-	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033
	20	-	-	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034
	21	-	-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035
	22	-	-	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	23	-	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	24	-	-	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	25	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	26	2012	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	27	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	28	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	29	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	30	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	31	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	32	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	33	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	34	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	35	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

DONNE

		ANNO DI NASCITA																				
		1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
ETÀ DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO	18	-	-	-	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	19	-	-	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031
	20	-	-	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032
	21	-	-	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033
	22	-	-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034
	23	-	-	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035
	24	-	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	25	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	26	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	27	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	28	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	29	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	30	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	31	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	32	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	33	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	34	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	35	-	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

Pronto il piano per l'armonizzazione di Economia e Lavoro

Da sergente a generale in pensione tre anni dopo

Marco Ludovico
ROMA.

Terremoto nel comparto Difesa e Sicurezza sul riordino dell'età pensionabile. La scorsa settimana i tecnici dell'Economia e del Lavoro hanno consegnato ai dicasteri dell'Interno e della Difesa una bozza del piano di armonizzazione della previdenza, in base alla riforma del ministro Elsa Fornero.

Per la maggior parte di poliziotti, carabinieri, finanzieri e militari di Marina, Esercito e Aeronautica, l'età di pensione di vecchiaia - fino al grado di generale di brigata - passa da 60 a 63 anni. Per i generali di divisione, da 61 a 64; per quelli di corpo d'armata, da 63 a 65. Questo-

rie e prefetti restano a 65 anni. Se confermata la modifica per i generali, soprattutto quelli a tre stelle, dovrebbe determinare il prolungamento della durata in carica dell'attuale establishment militare. Va da sé poi che l'allungamento dell'età pensionabile complica non poco il piano di revisione dello strumento militare proposto dal ministro Giampaolo Di Paola, che prevede di ridurre 40mila unità di personale.

Isindacati di polizia sono furibondi, i Cocer (consigli di rappresentanza militare) sul piede di guerra. Per la prima volta nella storia, il Cocer Carabinieri ha chiesto «la smilitarizzazione dell'Arma e il transito automati-

co nella pubblica amministrazione» visto che, aggiungono, «lacci e laccioli normativi per due secoli hanno fatto del carabiniere un cittadino di serie B». Sul piano normativo, la definizione delle nuove pensioni nel comparto è prevista da un regolamento di armonizzazione.

Si tratta di un atto amministrativo, fatto che potrebbe spiegare perché il confronto per ora è rimasto solo a livello tecnico, persino su due tavoli separati (Difesa e Interno). Adesso resta da vedere se la protesta del personale modificherà l'iter dell'armonizzazione: l'obiettivo della rivolta sindacale è portare la vicenda su un piano politico e coinvolgere i ministri Giampaolo-

lo Di Paola (Difesa) e Anna Maria Cancellieri (Interno). «È inaccettabile il silenzio dei ministri autori della proposta, Fornero e Monti, che ha l'interim dell'Economia» afferma Domenico Rossi, presidente del Cocer interforze.

E aggiunge: «Se i tecnici sostengono che occorre giungere all'equiparazione con il pubblico impiego e dimenticano la norma sulla specificità del comparto, allora facciamo la prima riunione tecnica a Bala Murghab, base italiana in Afghanistan».

Sottolinea Felice Romano (Siulp): «Il ministro Cancellieri ci assicurò a gennaio attenzione sulla questione. L'età media degli agenti è ormai molto alta, cominciano a entrare nel pieno dell'attività, dopo le scuole di formazione, a 33 anni ormai. Spostare l'età massima da 60 a 63 anni significa immaginare poliziotti in servizio con la badante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quiescenza scatterà dal 1° settembre

Scuola, domande entro il 30 marzo

Claudio Tucci
ROMA

Con più di due mesi di ritardo e dopo i chiarimenti della Funzione Pubblica il ministero dell'Istruzione impartisce alle scuole le istruzioni per i pensionamenti 2012. Docenti e personale amministrativo avranno tempo fino al 30 marzo prossimo per presentare in segreteria la do-

manda di pensione. Anche se gli interessati (a cui non si applica il giro di vite imposto dal 1° gennaio 2012 dalla riforma Fornero) saranno messi in quiescenza a partire dal 1° settembre 2012.

Il decreto firmato da Francesco Profumo (e l'allegata circolare) chiariscono come non sia necessario emanare un provvedimento formale di accettazione

della domanda di pensionamento. Mentre (al contrario) va sempre motivato per iscritto il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio. Entro il 30 marzo, ha specificato Viale Trastevere, possono presentare la domanda di pensione per anzianità coloro che hanno raggiunto "quota 96" (tra età anagrafica e contributi) e coloro che hanno raggiunto 40

anni di contributi (a prescindere dall'età). Per la pensione di vecchiaia vale il requisito di 65 anni per gli uomini (che scendono a 61 anni per le donne) con un minimo 20 anni di contribuzione. Tutti coloro, invece, che matureranno i requisiti nel 2012 subiranno gli effetti della riforma Fornero. Vale a dire: docenti e Ata potranno lasciare il servizio con 66 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi. O in modo anticipato, per le donne con 41 anni e un mese di contribuzione, che salgono a 42 anni e un mese per gli uomini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quest'anno Lavoratori ex Enpals senza le finestre

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

 Con la circolare 36/2012 l'Inps illustra le nuove disposizioni in materia pensionistica relative ad alcune categorie di soggetti iscritte ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti (calcianti compresi), precedentemente assicurate presso l'Enpals e che, dal 2012, sono confluite nell'Inps.

Nel documento l'Istituto, oltre a indicare dettagliatamente le categorie a cui la riforma non si applica, fornisce anche le tabelle contenenti i requisiti anagrafici e contributivi il cui perfezionamento fa sorgere il diritto a conseguire il trattamento pensionistico con le nuove regole, a decorrere dall'1 gennaio 2012. Per chi matura i requisiti dal 2012 non possono più trovare applicazione le cosiddette finestre mobili.

Vengono anche elencati le categorie che, in deroga, continueranno a seguire le vecchie regole: lavoratori in mobilità anche lunga, cui al 4 dicembre 2011 è stato autorizzato alla prosecuzione volontaria, e i lavoratori il cui rapporto è cessato entro il 2011 a seguito di accordi collettivi o individuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUIDA ALLE PENSIONI

Il dizionario

**CONTRIBUTIVO**

Le casse private che non garantiranno l'equilibrio dei conti per 50 anni passeranno al «pro rata»

**SOLIDARIETÀ**

Sui trattamenti oltre i 90mila euro prelievo dal 5% al 15% operativo fino al 31 dicembre 2014

**INCENTIVAZIONE**

Coefficienti di calcolo più favorevoli per chi continuerà l'attività lavorativa fino a 70 anni

**ADEGUAMENTI**

Dal 2012 aumenteranno di tre mesi i requisiti per la pensione anticipata e quella di vecchiaia

CAMBIO IN CORSA PER GLI USURANTI

Doppia riforma nel 2011: ora servono quota 96 e 60 anni

A

AUTONOMI/1

La contribuzione pensionistica alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti è incrementata dal 2012 dell'1,3% e poi dello 0,43% all'anno fino a raggiungere il 24 per cento. All'aliquota di finanziamento delle prestazioni pensionistiche si sommano quelle per le cosiddette prestazioni minori di maternità e assegni familiari. Le aliquote 2012 sono del 21,30% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni nel caso degli artigiani e del 21,39% per i commercianti. Nel caso di coadiuvanti/coadiutori sotto i 21 anni passano al 18,30% per gli artigiani e al 18,39% per i commercianti. Sulla fascia di reddito annuo eccedente euro 44.204,00 è dovuta l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento.

AUTONOMI/2

La riforma Monti allontana il traguardo della pensione. L'unica consolazione è data dal fatto che la riforma abolisce i requisiti differenziati per autonomi e dipendenti, unificando le uscite, anche se per le lavoratrici autonome l'elevazione dell'età di vecchiaia è accelerata rispetto alle dipendenti. Per le lavoratrici autonome è confermata l'opzione al contributivo, che consente fino al 2015 l'accesso al pensionamento con 58 anni di età e 35 di contribuzione (articolo 1, comma 9, legge 243/2004; articolo 24, comma 14, legge 214/2011). Per lavoratori e lavoratrici che hanno iniziato a contribuire dal 1996 vale il

canale "privilegiato" di accesso alla pensione a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione.

C

CASSE DI PREVIDENZA

Sono enti di previdenza autonomi che gestiscono regimi pensionistici in favore dei liberi professionisti appartenenti a ciascuna categoria. La riforma Monti non interviene direttamente su contributi e prestazioni delle casse, ma le obbliga ad adottare entro il prossimo 30 settembre misure atte a garantire l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco di 50 anni. Se le misure non verranno adottate entro tale termine, o se non verranno approvate dai ministeri vigilanti, scatterà per gli iscritti a ciascuna gestione il meccanismo del «pro rata» contributivo nel calcolo delle pensioni per le anzianità maturate dal 2012 e un prelievo di solidarietà dell'1% a carico dei pensionati per gli anni 2012 e 2013.

CO.CO.CO

La Legge di stabilità 2012 (articolo 22, comma 1, legge 183/2011) aveva già previsto l'aumento dal 1° gennaio 2012 delle aliquote di contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi, con e senza progetto, che passano al 27,72% per la generalità dei lavoratori e al 18% per i titolari di pensione e gli assicurati ad altra gestione previdenziale obbligatoria. Il massimale di reddito annuo, oltre cui il contributo non è dovuto, è aggiornato a 96.149,00 euro. La contribuzione del collaboratore a

progetto sale, dunque, di un punto percentuale rispetto allo scorso anno. L'aliquota di finanziamento (e di computo) delle pensioni vale, infatti, da sola il 27%, mentre il restante 0,72% copre la malattia, la degenza ospedaliera, i congedi parentali e l'assegno per il nucleo familiare. Rimane confermata la ripartizione dell'onere per due terzi in capo al committente e per un terzo al collaboratore. Con la riforma Monti la nuova pensione di vecchiaia richiede almeno 20 anni di contributi e il raggiungimento di un importo minimo mensile pari a 1,5 volte l'assegno sociale oltre al requisito anagrafico generale dei 66 anni di età (67 dal 2021). Viene, tuttavia, prevista la possibilità di anticipare il ritiro a 63 anni per coloro che hanno iniziato a contribuire dal 1996. Si tratta dei cosiddetti

"contributivi puri", collaboratori la cui gestione separata è nata proprio nel 1996. Unica condizione, il loro l'assegno mensile deve risultare pari almeno a 2,8 volte l'assegno sociale. Resta, infine, come via d'uscita residuale la possibilità di ottenere il pensionamento a 70 anni con solo cinque anni di contributi senza applicazione di alcun importo "soglia".

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

Si tratta del parametro che viene utilizzato nel sistema previdenziale per il calcolo della pensione con il metodo contributivo ed è corrispondente alla età anagrafica in cui il lavoratore viene posto in quiescenza. Tale coefficiente, moltiplicato per il montante contributivo individuale, determina l'importo della pensione lorda annuale. La prima tabella dei coefficienti di trasformazione è contenuta nella legge

335/1995, che è stata successivamente aggiornata in base alle variazioni della speranza di vita della popolazione italiana dalla legge 247/2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

E

ESODATI

La riforma Fornero si è preoccupata di mantenere in vita le regole previdenti per quelle persone che, poco prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, avevano accettato di lasciare il lavoro o erano stati licenziati. Per questi soggetti si è ritenuto opportuno garantire la pensione secondo i requisiti preesistenti, ma è stato stanziato un

quantitativo predefinito di risorse, e quindi non tutti accederanno al beneficio. Potranno accedervi coloro i quali hanno risolto o accettato di risolvere il rapporto di lavoro nell'ambito di una procedura collettiva di mobilità, conclusa con accordo sindacale entro il 4 dicembre 2011, i lavoratori collocati in mobilità lunga e i lavoratori che in tale data erano già titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Inoltre, sono esonerati dalla riforma i lavoratori che, prima della medesima data, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione oppure i dipendenti pubblici che abbiano chiesto di essere esonerati dal servizio. Il decreto Milleproroghe ha incluso nella lista anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, a condizione che, in base alla previgente disciplina pensionistica, potessero ottenere il trattamento entro il 2013 (e quindi, avessero dovuto maturarlo nel 2012, e poi attendere la finestra).

ESONERATI

La disciplina degli esoneri è prevista per determinate categorie di lavoratori che continuano ad accedere al pensionamento con le vecchie regole (40 anni di contributi sistema delle quote). Tra essi si contano: a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della indennità di mobilità; b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 223 del 23 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) lavoratori, i quali, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per tali lavoratori l'accesso a pensione con le vecchie regole è consentito solo nei limiti

delle risorse finanziarie stabilite. Le modalità di applicazione della "salvaguardia" e i limiti numerici dei pensionamenti saranno stabilite con un decreto da adottare entro il 30 giugno 2012. Gli enti previdenziali provvederanno al monitoraggio: raggiunti i limiti numerici non saranno più accolte altre domande.

ETÀ

Si tratta del requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinaria, che dal 1° gennaio 2012 è pari a 66 anni per i lavoratori dipendenti, lavoratrici del pubblico impiego e lavoratori autonomi; 62 anni per le lavoratrici del settore privato (66 anni dal 2018) e 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome (66 anni dal 2018).

I

INCENTIVI

Il sistema contributivo di calcolo della pensione, oggi esteso a tutti, prevede che si vada in pensione a 66 anni (dal 2018 anche per le donne). Il compimento del 66° anno di età (più l'aspettativa di vita) in realtà costituisce, per il lavoratore, la prima occasione lecita di abbandono dell'attività produttiva: resta, infatti, la possibilità di continuare a lavorare fino a 70 anni. Il differimento dell'inizio del periodo di quiescenza è incentivato attraverso l'applicazione di coefficienti di calcolo della pensione più favorevoli.

O

OPZIONE

È la possibilità da parte delle lavoratrici di ottenere, in via sperimentale fino al 2015, la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed una età di almeno 57 anni, se lavoratrici dipendenti, e 58 anni, se lavoratrici autonome, a condizione che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo.

P

PRECOCI

Sono i lavoratori e le lavoratrici che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni, a cui si garantisce un regime agevolato. Nei loro confronti non viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo del decreto legge 201/2011 in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici per chi va in pensione prima dei 62 anni di età anagrafica. Grazie a una previsione del decreto "Milleproroghe" (Dl 216/2011, convertito nella legge 14/2012), queste disposizioni non

trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 qualora la predetta anzianità derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

PRELIEVO

Si tratta di un contributo di perequazione sulle cosiddette "pensioni d'oro". Per le pensioni che vanno da 90.000 a 150.000 euro il prelievo è del 5%; per quelle da 150.000 a 200.000 euro sale al 10%; per quelle oltre i 200.000 euro arriva al 15% (aliquota introdotta dalla legge 214/2011, al comma 31 bis dell'articolo 24). Il prelievo taglia pensioni ha una vita limitata essendo previsto per il periodo che va dal 1° agosto 2011 e sino al 31 dicembre 2014. Per l'individuazione delle pensioni da assoggettare al contributo gioca un ruolo fondamentale il casellario centrale delle pensioni. In ogni caso sono colpite le pensioni obbligatorie e quelle integrative.

R

RETRIBUTIVO

Il sistema di calcolo retributivo si applica ai lavoratori che, al 31 dicembre 1995, vantavano almeno 18 anni di contributi. In questo caso la pensione è calcolata sulla base della media delle retribuzioni corrisposte negli ultimi anni lavorativi. Questo metodo di calcolo tiene anche conto dell'anzianità contributiva (massimo 40 anni) del lavoratore. Un altro elemento di calcolo è dato dalla retribuzione pensionabile, costituita dalla media degli stipendi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, rivalutati. Elemento fondante del sistema retributivo è l'aliquota di rendimento, la quale, moltiplicata per il numero degli anni di anzianità, permette di

identificare la percentuale che, applicata alla retribuzione, ne rivela la quota trasformabile in pensione. Questo tipo di prestazione si compone di due parti: una basata sull'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni delle 260 settimane di contributi precedenti il pensionamento, l'altra individuata in relazione alla anzianità contributiva accumulata a partire dal 1° gennaio 1993 e sulla media delle retribuzioni dell'ultimo decennio lavorativo (per i dipendenti).

RIPARTIZIONE

La ripartizione è il sistema utilizzato per creare la pensione in base al quale il trattamento previdenziale delle generazioni già in quiescenza viene pagato con i contributi della generazione in attività; quando questi ultimi andranno in pensione si utilizzeranno i

contributi di chi sarà al momento in attività. Questo sistema, utilizzato dall'ente pubblico, ha come presupposto una mutualità generazionale (vale a dire un patto tra generazioni).

S

SPERANZA DI VITA

È l'indicatore statistico elaborato periodicamente dall'Istat per adeguare il sistema pensionistico alla durata della vita media. Tale indicatore viene utilizzato per agganciare i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata e di vecchiaia alla speranza di vita mediante l'allungamento dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva per andare in pensione. L'obiettivo è quello di rendere sostenibile nel medio-lungo periodo l'intero sistema previdenziale. Il criterio entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 e prevede una crescita forfettaria di tre mesi dei requisiti sia per la pensione anticipata, sia per quella di vecchiaia.

T

TFR

Dall'1 gennaio 2011 il trattamento di fine rapporto (Tfr), le indennità e i compensi collegati alla cessazione dal servizio, che superano il milione di euro sono tassati con l'aliquota ordinaria e non più con quella

separata, in genere più favorevole, prevista dall'articolo 17, comma 1 del Tuir. La regola è stata introdotta dall'articolo 24, comma 31, del decreto "Salva Italia" (Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011). Il compito di applicare le nuove modalità di calcolo dell'Irpef è affidato al sostituto di imposta. Rientrano nelle nuove

disposizioni anche i collaboratori per i compensi e trattamenti corrisposti in occasione della cessazione dei rapporti di Co.Co.Co./pro: si tratta di quelle pattuite con data certa prima dell'inizio della collaborazione in quanto il venir meno di questa condizione ne determina già la tassazione in modalità ordinaria.

TRATTAMENTO MINIMO

L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni è un intervento dello Stato per aiutare coloro che con la contribuzione versata non raggiungono un determinato importo. Nell'ipotesi in cui l'importo della pensione risultante dal calcolo sia inferiore al trattamento minimo, può essere concessa un'integrazione non solo considerando il reddito personale ma anche, in caso di soggetti coniugati e non separati legalmente, il reddito coniugale derivante dal cumulo del reddito personale con quello del coniuge. L'importo del trattamento minimo viene fissato annualmente dalla legge. Per il 2012 esso è di 480,53 euro, importo rispetto a cui è prevista una ulteriore maggiorazione in presenza di particolari condizioni reddituali. Sulle

pensioni ai superstiti (indirette o di reversibilità), in caso di contitolarità, viene comunque garantita l'integrazione al trattamento minimo indipendentemente dai redditi. Sulle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non spetta, invece, l'integrazione al trattamento minimo.

U

USURANTI

Sono i lavori di coloro i quali hanno svolto (per almeno 7 degli ultimi 10 anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa) alcune specifiche attività gravose (lavori in miniera, lavoro notturno per prolungati periodi, eccetera). Per tali soggetti la normativa è cambiata due volte nel 2011. Prima è stato approvato il Dlgs 67/2011 con uno "sconto" sui requisiti pensionistici allora vigenti. Con la riforma Fornero la possibilità di andare in pensione è stata agganciata al raggiungimento delle quote previste dall'abrogata legge 244/2007 per le pensioni di anzianità. Chi ha svolto lavoro usurante potrà andare in pensione se la somma di età anagrafica e anzianità contributiva darà il risultato di 96, con almeno 60 anni di età e 36 di contributi.

A CURA DI
**Massimo Brisciani, Antonio Cannioto,
Aldo Ciccarella, Giampiero Falasca,
Giuseppe Maccarone**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUIDA ALLE PENSIONI

Domande e risposte

% PENALIZZAZIONE
È rimasto il taglio per chi esce prima di 62 anni?
 Sì, ma la misura è rinviata al 2018

ASSEGNO ANTICIPATO
Anche gli statali potranno uscire a 64 anni?
 No, la misura vale solo per i dipendenti del privato

DIPENDENTI PUBBLICI
Il trattenimento in servizio è un diritto del lavoratore?
 No, dipende dal giudizio dell'amministrazione

SUPPLEMENTI
Ci saranno ancora quote extra di pensione?
 Sì, con le nuove età per la vecchiaia

CUMULO, FINESTRA DI 18 MESI

I requisiti per la totalizzazione - 65 anni di età o 40 anni di contributi - soggetti alla speranza di vita

Mentre stanno continuando ad arrivare sul sito del «Sole-24 Ore» numerosissime domande da parte dei lettori in vista del convegno «Tuttopensioni 2012» in programma lunedì 19 marzo, proponiamo in questa pagina una rassegna di alcune delle domande più frequenti che ci sono state rivolte sui temi previdenziali. Una prima parte dei quesiti e delle risposte è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri e dell'altro ieri.

Risposte a cura di: Maria Carla De Cesari

SU INTERNET

Il Sole **24 ORE**

SU INTERNET

Spedisci agli esperti il tuo quesito sulle pensioni

.com www.ilsole24ore.com/tuttopensioni

Per i dipendenti pubblici limite a 65 anni

Sono un dipendente statale che lo scorso anno ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità con quota 96 (61 anni di età e 35 di contributi). Posso continuare a lavorare, alla luce della riforma, eventualmente anche oltre i 65 anni di età?

→ La circolare della Funzione pubblica dell'8 marzo prevede che l'amministrazione - nel 2012 e negli anni successivi - deve procedere a collocare a riposo i dipendenti al compimento dei 65 anni. In particolare, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione, diversa da quella di vecchiaia, «l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego». La circolare è esplicita: nel pubblico non opera il princi-

pio incentivante che consente la permanenza in servizio sino a 70 anni.

Garanzia costituzionale sul trattenimento in servizio

Il limite della vecchiaia a 65 anni, per i dipendenti pubblici, è un limite invalicabile?

→ Con la riforma Fornero non è stato modificato il limite di età per particolari categorie: per magistrati, professori universitari ordinari, avvocati e procuratori dello Stato continua a valere il termine di 70 anni. In ogni caso - come precisato dalla circolare della Funzione pubblica dell'8 marzo 2012 - il limite generale di 70 anni per la pensione di vecchiaia, a prescindere dal requisito minimo di contributi, rappresenta una norma eccezionale che consente una rete di salvaguardia per coloro che non hanno raggiunto il requisiti di contribuzione minima. È comunque garantita la tutela del trattenimento in servizio, che la Corte costituzionale riconosce a quanti, pur con 65 anni di età, non hanno ancora maturato il diritto alla pensione.

Per la Polizia si attende l'armonizzazione

Sono un agente di Polizia. Sono cambiati i requisiti per la pensione?

→ No, per tutto il personale di Polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco restano in vigore le vecchie regole. Il decreto legislativo 165/1997 prevede, in linea generale, 60 anni per la vecchiaia. È previsto un decreto per l'armonizzazione dei requisiti, che però deve ancora compiere tutto l'iter. La riforma Fornero incide solo per il regime del contributivo, che viene applicato pro rata dal gennaio 2012, per quanti avevano al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi.

Dal 2013 nulla osta a restare in servizio fino a 68 anni

Ho compiuto 65 anni nel novembre dello scorso anno. Sono dipendente pubblico. Posso rimanere in servizio, con il trattenimento, fino a 68 anni?

→ No, questa possibilità è esplicitamente esclusa dalla circolare della Funzione pubblica dell'8 marzo. Il trattenimento

in servizio poteva essere accordato dall'amministrazione fino a 67 anni. Solo dal 2013 l'amministrazione potrà accordare la permanenza in servizio fino a 68 anni a quanti compiono, nel 2013, i 66 anni.

A discrezione dell'ufficio l'ok a restare al lavoro

Se il dipendente pubblico lo richiede, il trattenimento in servizio è un diritto?

→ No, la concessione è affidata al giudizio dell'amministrazione circa la funzionalità, l'organizzazione, il fabbisogno professionale e le risorse. (circolare del dipartimento della Funzione pubblica, circolare 10/2008).

La pensione anticipata risente della speranza di vita

Sono un operaio alle dipendenze di un ente locale. Ho iniziato a lavorare giovanissimo, a 16 anni. Sono nato nel 1960. Quando potrò andare in pensione?

→ Il lettore potrà andare in pensione anticipata. Se non abbiamo fatto male i calcoli ha circa 36 anni di contributi. Dovrà lavorare fino ad accumulare 42 anni e nove mesi di contributi (considerando anche la speranza di vita). Se questo requisito verrà conseguito entro il 2017 (dipende dal mese di inizio dell'attività lavorativa) e se tutti i periodi sono coperti da contributi per periodi effettivamente lavorati, non subirà neppure la penalizzazione per il pensionamento in anticipo rispetto ai 62 anni.

Niente risoluzione se c'è il taglio della pensione

Per i dipendenti pubblici, nel caso di pensione anticipata c'è qualche tutela per chi avrà, al pensionamento, meno di 62 anni di età?

→ Il lettore si riferisce alla possibilità di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione al compimento dell'anzianità contributiva necessaria per la

pensione anticipata. La Funzione pubblica raccomanda comunque «di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale», cioè per coloro che vanno in pensione anticipata prima dei 62 anni di età e che hanno per esempio riscattato la laurea.

Impossibile l'opzione per il nuovo regime

Sono un'insegnante. Nel marzo 2011 ho compiuto 65 anni (con 23 anni contribuiti. Alla luce della riforma Fornero posso continuare a restare in servizio?

→ No, questa possibilità è esclusa dalla circolare della Funzione pubblica dell'8 marzo: quanti hanno raggiunto i requisiti di pensionamento nel 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e la decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità. Non è possibile esercitare l'opzione per il nuovo regime. Attenzione, però, i contributi versati da gennaio 2012 saranno calcolati con il metodo contributivo.

Il professore e l'età della pensione

Sono un insegnante. Lo scorso anno ho raggiunto quota 96, con 60 anni di età e 36 anni contribuiti. Fino a quando potrò restare in servizio?

→ Il lettore potrà restare in servizio fino al compimento dei 65 anni, avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento lo scorso anno.

Nella scuola domande di pensione entro il 30 marzo

Qual è il termine per la domanda di pensione da parte del personale della scuola?

→ In base alla circolare 23 del ministero della Pubblica Istruzione il termine è il 30 marzo. Le domande presentate attraverso la procedura web polis (www.istruzione.it, istanze online) prima dell'emanazione del Dm 22/2012 - precisa la circolare - sono valide. Il 30 marzo è il termine anche per le eventuali istanze di revoca.

Per gli assegni totalizzati finestra di 18 mesi

Il decreto legge 201/11 prevede che si possono totalizzare periodi contributivi non

coincidenti, anche di durata inferiore a tre anni. Gli altri requisiti per la totalizzazione sono invariati?

→ La circolare dell'Inps 37/2012 spiega che gli altri requisiti non sono stati toccati dalla riforma. «Restano ferme - afferma la circolare - le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in

caso di accesso indipendentemente dall'età, i quaranta anni di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010». I requisiti anagrafici o contributivi per le pensioni totalizzate sono comunque soggetti ad adeguamento per il meccanismo della speranza di vita.

Il contributivo per il personale militare

Il contributivo pro rata dal 2012 vale anche per il personale dei vigili del fuoco?

→ Sì. La circolare Inps 37/2012 spiega inoltre che l'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il venir meno della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2 del Dlgs 30 aprile 1997, n. 165 (accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva), salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'80 per cento».

I diritti acquisiti sono salvaguardati

Ho maturato i requisiti per la pensione di anzianità (40 anni di contributi) e 58 anni di età nel dicembre 2011. Posso continuare a lavorare, contando sul fatto di poter smettere in ogni momento?

→ Sì, il diritto al pensionamento è acquisito: il lettore andrà in pensione in base ai requisiti dettati dalla disciplina precedente alla riforma Fornero. Tuttavia, vanno rispettate anche le vecchie decorrenze. Specifica la circolare 37/2012 dell'Inps: «I requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote ovvero massima anzianità contributiva) che ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati, (...), anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità) del Dl 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Taglio dell'assegno sulla quota retributiva

La penalizzazione per chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni si applicherà anche sulla quota contributiva?

→ No, la penalizzazione - per altro rinviata al 2018 - riguarda solo la quota retributiva. La penalizzazione non si applica per i pensionamenti dal 1° gennaio 2018 sono i contributi si riferiscono a periodi di

lavoro effettivo (per esempio, la penalizzazione scatta in presenza di operazioni di riscatto).

L'opzione al contributivo sconta la finestra

L'opzione da parte delle donne per il regime contributivo è ancora possibile? Quali sono le regole?

→ L'opzione è possibile e consente di andare in pensione con 57 anni di età (dipendenti) o 58 anni (lavoratrici autonome). Il requisito anagrafico deve essere accompagnato da almeno 35 anni di contributi. Per la decorrenza del trattamento occorre, però, attendere la finestra di 12 o 18 mesi, rispettivamente per le dipendenti e per le autonome. Inoltre, i requisiti sono soggetti alla speranza di vita.

Importo soglia per la vecchiaia contributiva

Dal 2012 la pensione di vecchiaia contributiva è soggetta a quali requisiti?

→ La pensione di vecchiaia contributiva - dal 2012 - è soggetta ai nuovi requisiti anagrafici: 66 anni per uomini e

donne del pubblico impiego, 62 anni per le dipendenti del settore privato, 63 e sei mesi per le lavoratrici autonome. Il requisito contributivo minimo resta quello dei 20 anni. Non basta, però: per chi ha iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996 l'accesso al pensionamento è condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. I requisiti anagrafici saranno uniformati nel 2018: per tutti occorreranno 66 anni e 7 mesi. Non si applica l'importo-soglia quando il lavoratore raggiunge i 70 anni e ha almeno cinque anni di contributi.

Per aggiornare i coefficienti si attende il 2013

Come verranno aggiornati i coefficienti di trasformazione? Insomma, se si lavora di più ci sarà un premio?

→ Il meccanismo del contributivo porta a premiare chi lavora più a lungo. Tuttavia, l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione - che permettono di determinare l'assegno pensionistico sulla base della dote contributiva accumulata e dell'età del lavoratore al momento del pensionamento in rapporto alla speranza di vita - avrà decorrenza dal 1° gennaio 2013. Con l'aggiornamento verranno determinati anche i coefficienti di trasformazioni per chi va in pensione tra i 65 e i 70 anni (attualmente i coefficienti si fermano a 65 anni). Le età di pensionamento sono soggette all'adeguamento della speranza di vita. A questo proposito la circolare Inps 37/2012 affer-

ma: «Ogniquale volta il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 anni». Dunque, se l'età massima per la pensione diventa - per effetto della speranza di vita - 70 anni e sei mesi, il periodo di sei mesi non viene valorizzato con il coefficiente di trasformazione.

Anche per gli uomini l'opzione per il contributivo

È rimasta aperta per i lavoratori la possibilità di optare per il sistema contributivo?

→ Quanti al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni possono optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell'opzione, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno cinque nel sistema contributivo. In questo caso - specifica la circolare 37/2012 dell'Inps - «si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotti dall'articolo 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995». Per il 2012, dunque, pensione anticipata con 42 anni e un mese e 66 anni per la vecchiaia.

Restano le finestre per chi esce dalla mobilità

I lavoratori collocati in mobilità lunga in base ad accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 possono, tra gli altri, essere salvati dai nuovi requisiti della riforma Fornero solo se è capiente il plafond delle risorse. Come verrà effettuato il monitoraggio?

→ Il monitoraggio è affidato all'Inps. C'è tempo fino al 30 giugno per emanare il decreto del ministro del Lavoro che stabilisce le modalità attuative per la salvaguardia, nel rispetto delle risorse messe a disposizione dalle leggi: 245 milioni per il 2013; 635 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016 eccetera. Il Dl 201 prevede che gli enti gestori «provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero, delle domande» presentate dai lavoratori che chiedono di andare in pensione con i requisiti previdenziali rispetto alla riforma Fornero. Si ricorda, comunque, che i lavoratori che risulteranno salvati dalla riforma sono soggetti al meccanismo delle finestre, che sposta la decorrenza della pensione di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti. Si deve chiarire se i requisiti di accesso al pensionamento saranno comunque soggetti all'aggiornamento collegato alla speranza di vita.

Requisiti più severi anche per chi lavora di notte

Sono un lavoratore notturno. Sono cambiate le norme per l'accesso alla pensione?

→ I lavori usuranti non sono stati modificati quanto a classificazione: occorre fare riferimento al decreto legislativo 61/2011. Tuttavia, i requisiti per l'accesso alla pensione si sono innalzati in modo da conservare un beneficio massimo di anticipo di tre anni rispetto alla generalità dei lavoratori. Quindi nel 2012 non ci sarà più lo sconto di due anni su quota 96 e di tre anni sull'età anagrafica di 60 anni. I requisiti di quota 94 e 57 anni di età valgono fino al 31 dicembre 2011. Nel 2012 occorrerà raggiungere quota 96 e 60 anni di età. Dal 2013, inoltre, scatterà sui requisiti l'adeguamento collegato alla speranza di vita. Una volta raggiunto il requisito occorre aspettare l'apertura della finestra. Attenzione: per i lavoratori notturni che sono occupati in turni (il lettore non specifica) i requisiti variano a seconda del numero delle notti lavorate. Occorre quota

98 con 62 anni di età per chi lavora da 64 a 71 notti; quota 97 e 61 anni per chi è occupato per un numero di notti da 72 a 77.

Vecchiaia con cinque anni di contributi effettivi

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva a 70 anni, i cinque anni di contributi comprendono i contributi figurativi, per esempio la disoccupazione?

→ No, i contributi devono essere effettivamente versati (contribuzione obbligatoria, volontaria o da riscatto) (si veda la circolare Inps 35/2012)

Confermati i supplementi ma con requisiti più elevati

L'aumento dei requisiti anagrafici per la pensione, fa sparire i supplementi?

→ No. Come precisa la circolare Inps 35/2012, il diritto ai supplementi di pensione scatta al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia: nel 2012, 62 anni per le donne del settore privato; 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome; 66 anni per i lavoratori del pubblico e del privato e per le dipendenti statali. Questi requisiti, naturalmente, sono soggetti all'adeguamento della speranza di vita.

Nel privato ecco le condizioni per l'anticipo a 64 anni

I dipendenti pubblici con 35 anni di contributi entro il 2012 e 61 anni di età possono andare in pensione anticipata a 64 anni?

→ No. La norma vale solo per i dipendenti del settore privato, ai quali è consentito l'accesso alla pensione anticipata a 64 anni se nel 2012 raggiungono 35 anni di contributi e quota 96. Per le donne del settore privato la possibilità di accedere alla pensione anticipata a 64 anni è subordinata al compimento - entro il 2012 - di 20 anni di contributi e almeno 60 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guida alle pensioni

La circolare dell'Inps sulla manovra Monti

La riforma cancella l'anzianità

Pubblichiamo la prima parte della circolare n. 35 emanata dall'Inps ieri, 14 marzo. Il provvedimento ha come oggetto «Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"».

PREMESSA

Nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».

L'articolo 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Come esplicitato dalla stessa norma, le disposizioni ivi contenute sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo.

La norma in esame è ispirata ai principi e criteri di:

- a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
- b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
- c) adeguamento dei requisiti di

accesso alle variazioni della speranza di vita;

d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

Tenuto conto delle considerazioni formulate, con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 24, e alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l'applicazione della normativa in argomento.

Dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

Le predette prestazioni pensionistiche si conseguono esclusivamente sulla base dei requisiti di seguito illustrati.

1. Pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6 e 7)

1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti.

1.1.1 Requisito anagrafico

Per l'accesso alla pensione di vec-

chiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

- a) per le lavoratrici iscritte

all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima:

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

62 anni

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2013

62 anni e 3 mesi*

Dal 1° gen. 2014 al 31 dic. 2015

63 anni e 9 mesi*

Dal 1° gen. 2016 al 31 dic. 2017

65 anni e 3 mesi**

Dal 1° gen. 2018 al 31 dic. 2020

66 anni e 3 mesi**

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, inattuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

63 anni e 6 mesi

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2013

63 anni e 9 mesi*

Dal 1° gen. 2014 al 31 dic. 2015

64 anni e 9 mesi*

Dal 1° gen. 2016 al 31 dic. 2017

65 anni e 9 mesi**

Dal 1° gen. 2018 al 31 dic. 2020

66 anni e 3 mesi**

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, inattuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavo-

ratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'Ago di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

66 anni

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2015

66 anni e 3 mesi*

Dal 1° gen. 2016 al 31 dic. 2020

66 anni e 3 mesi**

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, inattuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

66 anni

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2015

66 anni e 3 mesi*

Dal 1° gen. 2016 al 31 dic. 2020

66 anni e 3 mesi**

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, inattuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:

- non vedenti (articolo 1, com-

ma 6, del Dlgs n. 503 del 1992; circolare n. 65 del 1995);

■ invalidi in misura non inferiore all'80% (articolo 1, comma 8, del Dlgs n. 503 del 1992; circolare 65 del 1995).

1.1.2 Requisito contributivo

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.

1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetto importo soglia).

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutatosi sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall'Istat, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi

alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere

inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995 in materia di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1);

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione.

Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, dariscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del Dm 6 dicembre 2011. In attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

1.3 Trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità (articolo 1 della legge n. 222 del 1984)

L'assegno ordinario di invalidità è trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dal-

la normativa in esame (punto 1.1.1. della presente circolare) in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.

1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione

Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall'articolo 24 del decreto in esame, il diritto alla pensione supplementare (articolo 5, legge n. 1338 del 1962), si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati al punto 1.1.1. della presente circolare.

I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell'età pensionabile o al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento (articolo 7, legge n. 155 del 1981).

1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto in esame, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si calcola secondo le regole del sistema contributivo (articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Relativamente al calcolo della maggiorazione dell'anzianità contributiva, secondo le regole

del sistema contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3.

1.6 Ripristino della pensione di invalidità sospesa

La nuova disciplina introdotta dall'articolo 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell'articolo 8, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l'età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data. Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età successivamente al 31 dicembre 2011, devono essere osservati i nuovi limiti di età di cui al punto 1.1.1. della presente circolare.

2. Pensione anticipata (articolo 24, commi 10 e 11)

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata a un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Doppio vincolo per l'uscita a 64 anni

In altri termini, la riduzione è pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (ad esempio soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (ad esempio soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).

Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Pertanto, ai fini della determinazione dell'anzianità contri-

butiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6.

2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accreditato contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accreditato contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accreditato contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione a un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) Al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat),

con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall'Istat i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 5)

Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (cosiddette finestre mobili).

Pertanto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell'interessato dal primo giorno del mese suc-

cessivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Per effetto dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Dlgs n. 503 del 1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata (vedi circolare n. 8 del 2000).

4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 (articolo 24, comma 2)

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto in esame, la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

La disposizione riguarda i lavoratori iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

Con riferimento a tali soggetti, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo anziché quello retributivo previsto dalla previgente normativa.

Pertanto, con riferimento ai lavoratori iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l'importo è determinato dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema

contributivo.

Per le modalità di calcolo della quota relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, si richiamano le istruzioni contenute nelle circolari n. 14 del 16 gennaio 1996 e n. 180 del 14 settembre 1996.

Nulla è innovato con riferimento ai soggetti in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali trova applicazione il regime di calcolo misto.

5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

L'articolo 24, comma 7, del decreto in esame, nel far salvo

quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, ha soppresso il rinvio operato dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge n. 335/1995.

Pertanto, resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell'opzione, abbiano anche maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo.

Di conseguenza, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotte dall'articolo 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della presente circolare).

6. Disposizioni eccezionali (articolo 24, comma 15-bis)

In via eccezionale:

a) i lavoratori dipendenti del

settore privato iscritti all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni:

■ possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;

■ maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1. e 2.1.);

b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte

all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente:

■ al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1.;

■ al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori e alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Ai fini dell'identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro.

Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia si fa rinvio a quanto illustrato al punto 3 della presente circolare.

7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente

Ai sensi dell'articolo 24, commi

3, 14 e 15 del decreto in esame, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti alle categorie di lavoratori che di seguito si illustrano.

7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente

normativa, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Per quanto riguarda la certificazione del diritto si rinvia ai chiarimenti forniti con il messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011.

Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall'articolo 24, commi da 6 a 11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

7.2 Lavoratrici in regime sperimentale

Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60

del 2008).

Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Continua ► pagina 28

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

Uomini 42 anni e 1 mese
(pari a 2.188 settimane)

Donne 41 anni e 1 mese
(pari a 2.136 settimane)

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2013

Uomini 42 anni e 5 mesi*
(pari a 2.205 settimane)

Donne 41 anni e 5 mesi*
(pari a 2.153 settimane)

Dal 1° gen. 2014 al 31 dic. 2015

Uomini 42 anni e 6 mesi*
(pari a 2.210 settimane)

Donne 41 anni e 6 mesi*
(pari a 2.158 settimane)

Dal 1° gen. 2016

Uomini 42 anni e 6 mesi**
(pari a 2.210 settimane)

Donne 41 anni e 6 mesi**
(pari a 2.158 settimane)

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, inattuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

Uomini	42 anni e 1 mese (pari a 2.188 settimane)
Donne	41 anni e 1 mese (pari a 2.136 settimane)

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2013

Uomini	42 anni e 5 mesi* (pari a 2.205 settimane)
Donne	41 anni e 5 mesi* (pari a 2.153 settimane)

Dal 1° gen. 2014 al 31 dic. 2015

Uomini	42 anni e 6 mesi* (pari a 2.210 settimane)
Donne	41 anni e 6 mesi* (pari a 2.158 settimane)

Dal 1° gen. 2016

Uomini	42 anni e 6 mesi** (pari a 2.210 settimane)
Donne	41 anni e 6 mesi** (pari a 2.158 settimane)

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Guida alle pensioni

La circolare dell'Inps sulla manovra Monti

Fissato l'elenco degli «esclusi»

► Continua da pagina 27

7.3 Altre categorie di lavoratori

Secondo quanto previsto dall'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto in esame, come modificato e integrato dall'articolo 6, commi 2-ter, 2-quater e 2-septies, del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti:

a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi me-

desimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento

mento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

7.3.1 Lavoratori di cui all'articolo 6 e 6-bis del decreto legge n. 216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012

I commi 2-ter e 2-septies, dell'articolo 6 del decreto legge n. 216 in oggetto hanno aggiunto altre categorie di lavoratori, oltre quelle previste dall'articolo 24, comma 14, secondo le procedure stabilite e nei limiti delle risorse prestabilite di cui al comma 15 dell'articolo 24, che di seguito si illustrano.

Il comma 2-ter ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributi-

vi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011).

Il comma 2-septies, aggiungendo alla lettera e) del comma 14 dell'articolo 24 la lettera e-bis), ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

Per tale ultima categoria, si richiama la circolare n. 60 del 2008, con la quale sono state illustrate le disposizioni dell'articolo 1, comma 6, lettera a) della legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007, e in particolare, nella prima parte - Diritto a pensione - è stato precisato tra l'altro che il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

7.3.2 Monitoraggio (articolo 24, comma 15)

L'articolo 24, comma 15, del decreto in esame ha stabilito che con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo

numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto n. 216 ha stabilito la proroga al 30 giugno 2012 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra.

Il comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto n. 216 ha modificato il limite delle risorse predeterminate di cui sopra da 240 milioni di euro a 245 milioni di euro per l'anno 2013 e da 630 milioni di euro a 635 milioni di euro per l'anno 2014.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato con il citato decreto ministeriale, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione in esame. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente al beneficio in esame e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di che trattasi i quali maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Si fa riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene ai tempi e alle modalità dell'attività di monitoraggio.

7.3.3 Clausola di salvaguardia

L'articolo 6-bis del decreto n. 216 prevede una clausola di salvaguardia qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, consi-

derando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati

Nell'ottica del generale principio di armonizzazione cui si ispira la riforma i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalità dei lavoratori (v. l. l. 1, lettera c) della presente circolare).

Resta fermo che tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo.

Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto (circolare n. 45 del 2003).

9. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio (articolo 6 della legge n. 222

del 1984)

L'articolo 6 del decreto in esame abroga tra l'altro l'istituto della pensione privilegiata.

Da una lettura sistematica della norma si rileva che la disposizione non è riferita ai trattamenti previdenziali del regime generale.

Pertanto l'assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità ed ai superstiti per cause di servizio, disciplinati dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, continueranno ad essere liquidati secondo le modalità già in vigore.

10. Totalizzazione dei periodi assicurativi (articolo 24, comma 19)

L'articolo 24, comma 19, del decreto in esame, con effetto dal 1° gennaio 2012, ha soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «, di durata non inferiore a tre anni,».

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.

Tenuto conto che la disposizione di cui sopra ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l'accesso al regime di totaliz-

zazione, nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al Dlgs n. 42 del 2006.

Pertanto, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autono-

mi, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

11. Fondi speciali

11.1 Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Le nuove disposizioni relative all'accesso alle prestazioni sopra indicate non si applicano ai lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di «personale viaggiante», non essendo stata modificata la disposizione speciale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996 che in materia di età pensionabile conferma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ossia 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

Continua pertanto ad applicarsi alla suddetta categoria di lavoratori la disciplina introdotta dalla legge n. 122 del 2010 in materia di decorrenza del trattamento pensionistico; continuano altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 in tema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n. 5891 dell'8 marzo 2011).

1 ► Continua

I chiarimenti delle circolari Inps sull'applicazione della riforma previdenziale: istruzioni per l'uso

Contributi e «anticipi»: così cambiano le pensioni

Dal cumulo dei versamenti ai requisiti: le novità per gli statali

Il Sole Tempo della vita attiva più lungo, penalizzazioni per le pensioni anticipate, requisiti, assegno di invalidità, calcolo dei contributi: numerose le novità della riforma delle pensioni messa a punto dal Governo. Per far luce sul provvedimento è intervenuto l'Inps, con la circolare 35, che delinea le nuove regole del settore. Sempre ieri l'Istituto nazionale di previdenza ha diffuso dei chiarimenti sugli ex dipendenti pubblici e sui lavoratori dello spettacolo.

Guida e testi ► pagine 23-28



Pensione di invalidità accelerata Assegno allo straniero prima del limite Inps

Patrizia Maciocchi

Lo straniero regolare in Italia ha diritto alla pensione di invalidità anche se non ha raggiunto i 5 anni di permanenza richiesti dall'Inps. La Cassazione (sentenza 4110/12) afferma la necessità di evitare qualunque tipo di discriminazione sui diritti fondamentali. Tra questi rientra l'assegno di invalidità in favore di chi, a causa di accertati problemi di salute, non svolge alcun lavoro e si trova nelle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'inabilità.

La Corte d'appello di Genova aveva riconosciuto la pensione d'invalidità solo a partire dalla data di ottenimento della cittadinanza italiana: per i giudici erano influenti sia il ma-

trimonio con un italiano sia la regolarità del permesso di soggiorno. In scarsa considerazione era stata tenuta anche la sentenza 187 del 2010 con cui la Consulta aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 80 della legge 388/2000, per la parte in cui subordina la concessione della pensione di invalidità, agli stranieri che soggiornano legalmente nel territorio, al possesso della carta di soggiorno. In quell'occasione la Corte aveva ricordato che la provvidenza in questione non è «destinata a integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo sostentamento, atto ad assicurare la sopravvivenza».

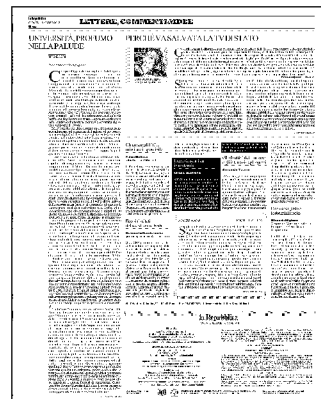
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Io, professionista in maternità

Chiara Scattone

SONO una libera professionista e nel mio rapporto con lo Stato e l'Inps ho tanti doveri, ben pochi diritti e sono anche considerata dai più come evasore. Le tasse le ho sempre pagate (con il sorriso), care (quasi il 50% tra Irpef e Inps); ora sono in maternità da dicembre, non fatturo, non guadagno, ma non ricevo l'indennità di maternità per ciò che ho versato all'Inps in tutti questi anni. Perché non posso godermi i miei 5 mesi di maternità?



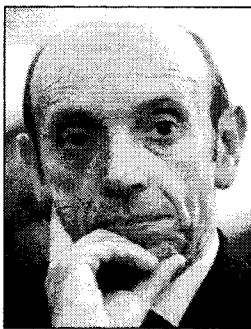
I sindaci e il parlamento accendono un faro

Inps, nel mirino il potere di Kpmg

DI STEFANO SANSONETTI

Qualcuno se lo sta chiedendo con insistenza. Già, perché pare che nel corso degli anni i poteri che la Kpmg ha acquisito all'interno dell'Inps siano cresciuti a un ritmo sostenuto. Qualche

dubbio, in tempi recenti, è nato proprio in seno al collegio sindacale dell'ente previdenziale guidato da **Antonio Mastrapasqua**. Analizzando le funzioni che il colosso internazionale della consulenza svolge, del resto, ci si trova di fronte a un elenco ragguardevole. E proprio un documento della Kpmg, stampato nel maggio 2011 in Italia, a fornire un'idea. In esso è scritto che la società ha sviluppato per l'Inps «piani di innovazione organizzativa e razionalizzazione» e un «supporto nella gestione e controllo dei fondi per il welfare». E affrontando il capitolo dedicato



Antonio Mastrapasqua

ad «alcuni progetti di rilievo», la multinazionale elenca le seguenti attività svolte per l'ente: «supporto al cambiamento nel percorso di innovazione organizzativa», «processi per il contact center multicanale» e «attivazione centrale acquisto e piattaforma di e-procurement».

Senza contare, poi, i numerosissimi corsi di formazione organizzati, facilmente desumibili consultando il curriculum di un qualsiasi dirigente dell'Inps. Insomma, il dubbio è che tutto o quasi sia appaltato alla società. Nel frattempo sembra che la Kpmg abbia messo in cassa decine di milioni di euro.

La situazione, peraltro, è entrata nel mirino di un'interrogazione parlamentare fiume di **Elio Lannutti**, senatore dell'Idv, il quale chiede al ministro del lavoro di sapere se sia vero che «la Kpmg è penetrata all'interno delle attività nevralgiche dell'istituto».

— © Riproduzione riservata —



A PALERMO IL MEETING DEI COMMERCIALISTI

Società di capitali da cancellare

Rigamonti (Aidc): puntare sulle aggregazioni professionali

«**C**ontrario per principio» alle società di capitali nel decreto sulle liberalizzazioni (n. 1/2012) che l'aula della camera voterà dal 19 marzo, perché «il compromesso raggiunto al senato, secondo cui almeno due terzi del capitale dovrà essere detenuto da professionisti, non mi soddisfa. La norma va cancellata». Marco Rigamonti, presidente dell'Associazione dei dottori commercialisti (Aidc), aprirà il meeting dell'organizzazione («Combattere la crisi, costruire la crescita» a Palermo da domani a sabato) affrontando le criticità del provvedimento ma, anticipa a *ItaliaOggi*, «discuteremo anche di previdenza: le casse devono assicurare al governo di avere bilanci positivi a 50 anni, mi chiedo però perché il ministro Elsa Fornero non abbia iniziato l'opera riformatrice dall'Inps».

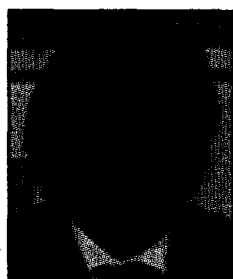
Domanda. Due giornate di lavoro con pochi politici, molti rappresentanti del mondo industriale, dei consumatori e della finanza oltre, ovviamente, ai professionisti. Le personalità più adatte a discutere di rilancio dell'economia?

Risposta. Sì, ci confronteremo con la società civile e con componenti che, forse, conoscono poco l'operato dei dottori commercialisti. Sabato intervorrà Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Autorità garante della concorrenza, in una sessione dedicata alla liberalizzazione delle professioni intellettuali. Nel progetto ci sono capitoli che apprezzo, e lo ribadirei, come l'importanza del binomio tirocinio-esame di stato. Vorrei venisse valorizzata la formazione continua, accantonando la logica punitiva secondo cui se non ottempero agli obblighi, commetto illecito disciplinare: rendiamo utile il percorso

di apprendimento dei professionisti in modo che si specializzino, e possano promuovere le competenze per conquistare nuova clientela.

D. Sulle società di capitali il «niet», invece, è deciso.

R. Non mi accontento della soluzione trovata che mette in minoranza il capitalista, poiché la commistione fra interessi finanziari e attività professionali è troppo rilevante. Al contrario, dico sì alle aggregazioni fra professionisti che salvaguardano l'indipendenza e l'etica di chi vi opera, e non si misurano soltanto sul profitto. Il tema del meeting è la crisi, non esclusivamente finanziaria, ma anche sociale: sono convinto che le forme aggregative garantiscano l'applicazione delle regole deontologiche, in questa fase di incertezza fondamentali sul mercato.



Marco Rigamonti

D. Incerta è anche la condizione di molti giovani professionisti sul futuro previdenziale. Ne discuterete al convegno?

R. Certo, è un tema a cui tengo. Fornero ha avviato la riforma del sistema pensionistico partendo dalle casse, non dall'Inps, come penso sarebbe stato opportuno, visto che gli istituti privatizzati sono oggetto di costanti manutenzioni, soprattutto sul fronte dell'adeguatezza delle prestazioni. È giusto il richiamo all'introduzione del sistema contributivo, tuttavia è un errore non consentire agli istituti di usare il patrimonio per garantire la propria solidità cinquantennale ai dicasteri vigilanti. Altrimenti, chiedo al ministro, a cosa serve accumulare tanto fieno in cascina?

Simona D'Alessio



Circolare Inps illustra i nuovi requisiti decisi dal Governo Monti e in vigore da gennaio 2012

Totalizzazione fuori dalla riforma

In pensione ancora con i vecchi limiti di età e di contribuzione

DI DANIELE CIRIOLI

Totalizzazione fuori dai nuovi requisiti di pensionamento. Valgono, infatti, i vecchi limiti di età e di contribuzione, unitamente alla vecchia finestra per la decorrenza. Lo precisa, tra l'altro, l'Inps nella circolare n. 35/2012 con cui illustra la riforma delle pensioni in vigore da quest'anno. A conti fatti, dunque, la totalizzazione conviene a chi può andare in pensione con il solo requisito contributivo (i vecchi «40 anni» più 18 mesi per la finestra), perché significa un anticipo della pensione di sei mesi; mentre penalizza (di sei mesi) chi può ottenere la pensione con età (65 anni) e contributi (20 anni), per l'attesa della finestra (18 mesi).

Due nuove prestazioni. L'Inps spiega che, per effetto della manovra Monti dell'anno scorso (dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011), dal 1° gennaio tutte le prestazioni pensionistiche sono sostituite da due nuove prestazioni: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Relativamente alla seconda pensione, aggiunge che, per i soggetti che vi accedono ad un'età inferiore a

62 anni, è prevista l'applicazione di una riduzione del trattamento di un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto ai 62 anni, elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai primi due anni. In merito, precisa che, nel caso in cui l'età di accesso non sia intera, la riduzione è applicata in misura proporzionale al numero di mesi. Per esempio, allora, se la pensione viene richiesta a 61 anni e 6 mesi, la riduzione sarà dello 0,5%; se è richiesta a 61 anni e 3 mesi sarà dello 0,25%. La penalizzazione, spiega infine l'Inps, non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano i requisiti di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la stessa (anzianità contributiva) derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per infortunio e per cassa integrazione guadagni ordinaria.

La totalizzazione. Tra le novità introdotte dalla riforma, una ha facilitato la totalizzazione contributiva, mediante l'eliminazione della condizione del minimo contributivo di tre anni ai fini dell'esercizio del cumulo. Pertan-

to, spiega l'Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori hanno facoltà di totalizzare (cumulare) i periodi assicurativi non coincidenti anche se inferiori a tre anni (cosa che non è stata possibile fino al 31 dicembre 2011), al fine di conseguire un'unica pensione in base alla disciplina dettata dal dl n. 42/2006. Quest'opportunità dunque si rivolge a quei lavoratori che hanno versato periodi contributivi in varie casse, gestioni o fondi previdenziali e che, presi singolarmente, (questi periodi) non danno diritto ad alcuna pensione in nessuna cassa, gestione o fondo. La facoltà di totalizzare interessa tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita; con il cumulo dei periodi, il lavoratore può raggiungere il diritto alla pensione in base a requisiti previsti dalla specifica disciplina (dlgs n. 42/2006). Proprio in merito ai requisiti, l'Inps precisa che «nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti dal dlgs n. 42/2006». Ciò vuol dire, dunque, che la pensione totalizzata può essere conseguita con 65 anni di età e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall'età, con solo 40 anni di contributi. In entrambi i casi, però, resta salva l'applicazione della finestra di pensionamento (si veda tabella).

— © Riproduzione riservata — ■

LA PENSIONE TOTALIZZATA

ANNI	DOPPIO REQUISITO				REQUISITO UNICO		
	ETÀ	CONTRIBUTI	FINESTRA	DECORRENZA	CONTRIBUTI	FINESTRA	DECORRENZA
2012	65 anni	20 anni	18 mesi	66 anni 6 mesi	40 anni	19 mesi	41 anni 7 mesi
2013 (*)	65 anni 3 mesi	20 anni	18 mesi	66 anni 9 mesi	40 anni 3 mesi	20 mesi	42 anni 1 mese
Dal 2014	65 anni 3 mesi	20 anni	18 mesi	66 anni 9 mesi	40 anni 3 mesi	21 mesi	42 anni 2 mesi

(*) Adeguamento di tre mesi per effetto della speranza di vita (dm 6 dicembre 2011)

Il nuovo Regolamento introduce l'obbligo per le ditte di comunicare tutte le provvigioni maturate

Contribuzione, nuovi massimali

Con la riforma restano invece quasi invariati i minimali

Il nuovo Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, in vigore da gennaio, ha modificato alcuni aspetti relativi alla contribuzione e ai requisiti pensionistici. Approfondiamo qui le modifiche che riguardano i massimali provvigionali e i minimali contributivi. Il massimale, che varia per tipologia di mandato (mono/plurimandato), è il limite massimo di provvigioni annue, raggiunto il quale il contributo previdenziale non è più dovuto per l'anno in corso in relazione al singolo mandato. La soglia di questo massimale aumenterà in modo graduale, crescendo di circa 10 mila euro (per entrambe le tipologie di rapporto), in un arco di tempo di quattro anni, dal 2012 al 2015. Questo, a fronte di un piccolo sacrificio oggi, consentirà agli iscritti di accrescere il montante contributivo individuale e quindi di ottenere per il domani una pensione più cospicua.

Le ditte mandanti devono ora indicare obbligatoriamente le provvigioni maturate dall'agente per tutto l'anno solare; in pratica, sono tenute a compilare le distinte online anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo, senza che ciò determini ulteriori pagamenti, ma

solo a scopo informativo, per permettere alla Fondazione le necessarie valutazioni statistiche. Non sono cambiati invece i minimali, cioè la soglia contributiva minima da versare per i mandati che hanno prodotto provvigioni: per essi è previsto soltanto un arrotondamento (800 euro annui per agente monomandatario e 400 per plurimandatario). I minimali contributivi, diversamente dai massimali provvigionali, sono frazionabili trimestralmente in relazione alla durata del rapporto. La novità è che da quest'anno, per garantire maggiore tutela agli iscritti, i contributi di importo inferiore al minimale saranno utili a incrementare il montante individuale, con effetti positivi sul calcolo della «quota C» della pensione. Essi tuttavia non saranno computati ai fini dell'anzianità contributiva, qualora non vengano integrati dall'azienda mandante fino al raggiungimento del minimale. Ovviamente, il contributo non è dovuto se il rapporto di lavoro è stato totalmente improduttivo.

Infine, ogni anno verrà effettuata la normale rivalutazione secondo l'indice Istat, però essa decorrerà dal 2013 per i minimali, mentre per i massimali partirà dal 2016, ovvero al termine del periodo di elevazione graduale.

Cambiano anche alcuni aspetti relativi alle modalità di versamento dei contributi obbligatori: per evitare dubbi interpretativi, che si erano presentati in passato, nel nuovo Regolamento è stato reso esplicito l'obbligo per la ditta mandante di esercitare la trattenuta della quota contributiva a carico dell'agente al momento del pagamento delle provvigioni, quindi con una ritenuta alla fonte. Per questo, se la ditta non effettua la trattenuta sulle provvigioni, e poi omette o evade il contributo obbligatorio, ne risponderà in prima persona e non potrà rivalersi successivamente sull'agente. Restano invariate le consuete scadenze contributive: 20 maggio, 20 agosto, 20 novembre e 20 febbraio, ma da quest'anno i contributi dovranno non solo essere versati, ma anche pervenire ed essere accreditati alla Fondazione entro tali termini. Le aziende pertanto dovranno anche verificare i tempi di accredito degli importi pagati attraverso i loro Istituti Bancari, per assicurarsi che il pagamento non pervenga in ritardo. Per ulteriori approfondimenti, si ricorda che il testo integrale del nuovo Regolamento è disponibile nel sito della Fondazione www.enasarco.it, dove si possono anche trovare ulteriori informazioni e servizi.

MASSIMALI PROVVIGIONALI ANNUI

Tipologia rapporto di agenzia	Anno di decorrenza				
	2011	2012	2013	2014	2015
Monomandatario	€ 27.667	€ 30.000	€ 32.500	€ 35.000	€ 37.500
Plurimandatario	€ 15.810	€ 20.000	€ 22.000	€ 23.000	€ 25.000

MINIMALI CONTRIBUTIVI ANNUI

Agente monomandatario	€ 800
Agente plurimandatario	€ 400



Cassa forense commenta la richiesta di sostenibilità a 50 anni

Il governo minaccia l'autonomia delle casse

DI NUNZIO LUCIANO
VICEPRESIDENTE CASSA FORENSE

Andare in pensione con un trattamento economico adeguato è uno dei temi che maggiormente preoccupa gli avvocati. E a turbare ulteriormente la serenità della categoria è uno dei provvedimenti adottati dal Governo Monti: il famigerato articolo 24 della legge Salva Italia che pretende che la sostenibilità degli enti previdenziali privati sia parametrata non più ai 30 anni, ma ai 50 anni. Un attentato, di fatto, all'autonomia e all'indipendenza delle casse dei professionisti.

Il paradosso di questa scelta dell'Esecutivo è già nel nome del capitolo in cui è inserita la norma in questione: «Riduzione della spesa pubblica». Eppure gli enti di previdenza privati non hanno nulla a che fare con la spesa pubblica: sono autofinanziati, autogestiti e soggetti a una doppia quanto iniqua tassazione. Dovremmo invece ricordare che sono i professionisti, con i loro redditi, a finanziare lo Stato, il quale per tutta risposta non fa altro che dissipare risorse a danno dei cittadini.

Nel 2001, Cassa forense ha approvato la migliore riforma che una cassa professionale potesse fare anche rispetto alle direttive europee. Non a caso, a pochi giorni dalla pubblicazione del Libro bianco della Commissione europea sulle pensioni nel panorama comunitario, non possiamo non essere soddisfatti nel riscontrare che tutti i principi e le regole contenute in quel documento sono già state attuate grazie

a una riforma varata per tempo e con grandi sacrifici. Scelte dure, fatte per garantire quella stabilità che è una condizione fondamentale affinché ogni avvocato possa riscuotere una degna pensione dopo trent'anni di legittima attività professionale.

Ma tutto quello che abbiamo fatto sino a oggi rischia di essere vanificato dalle azioni del Governo, il quale ci chiede un equilibrio da qui al 2061 che deve essere garantito, a differenza di quanto accade nel resto d'Europa, dai soli contributi e senza considerare i patrimoni che accumuliamo a garanzia delle future pensioni. Il disegno è chiaro: lo Stato vuole impadronirsi del patrimonio delle casse previdenziali private, un bottino ingente di oltre 50 miliardi.

Non lo permetteremo. Adottare le misure prescritte significherebbe, nella drammatica situazione economica in cui versano le libere professioni, aumentare a dismisura la contribuzione, finendo ulteriormente per aggravare la fase recessiva e privando i liberi professionisti di risorse necessarie alla loro sopravvivenza.

Non siamo chiusi ai cambiamenti, ma siamo contro le mode ideologiche.

Oggi va di moda il contributivo, un'ideologia che il ministro Fornero ha sposato da molti anni e che oggi decide di applicare al nostro mondo. Non crediamo sia la strada giusta da percorrere. Stiamo studiando nuove soluzioni e abbiamo già avviato commissioni di studio sul tema, ma non chiederemo altri sacrifici ai nostri iscritti. Quello che abbiamo fatto è già abbastanza.



Un contratto per imparare il mestiere, che spesso diventa sfruttamento. E in tre anni ha avuto un calo del 16%. Ma ora è al centro della riforma del lavoro

L'apprendista

PAOLO GRISERI

TORINO

DICE che gli ha insegnato tutto. Che è stato il suo maestro. La prova? «È l'unico collega che frequento ancora oggi, sei anni dopo». Angelo parla di «un'età dell'oro. Quei primi due anni nell'ufficio programmazione della produzione in una piccola azienda metalmeccanica vicino a Torino. Lui mi diceva: "Scegli che cosa fare, se sbagli ci sediamo intorno al tavolo e ti spiego perché". Per me è stato un maestro». L'apprendistato può essere un piacere, la soddisfazione di trasmettere un mestiere, l'orgoglio di impararlo. E viceversa. Poi, otto anni dopo, diventa un trucco. Angelo ha conosciuto anche l'altra faccia della medaglia: «Oggi ho quasi 30 anni. Sono apprendista da otto. Dirigo un ufficio ma l'azienda preferisce continuare a tenermi con lo stesso inquadramento di quando imparavo. Il contratto mi scade l'anno prossimo». E dopo? «Vittoria, semi assumono. O catastrofe se mi fanno fuori». In quel caso Angelo ha un piano B: «Ho dei parenti a Chicago».

Le statistiche dicono che l'apprendistato, quello sul quale sta puntando la riforma Fornero per aprire le porte del lavoro ai giovani, sta perdendo appeal. «Ci sono forme contrattuali che vanno più forte, le aziende le considerano più vantaggiose», dice Ilaria Lani, responsabile dei giovani della Cgil. Nel triennio 2008-2010 il numero degli apprendisti è sceso in Italia da 645 mila a 541 mila, un calo del 16 per cento. Colpa della crisi? Non solo.

SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE
CON UN'INTERVISTA DI FABIO TONACCI

TORINO

Perché nello stesso periodo il numero delle persone che lavorano con contratti a stage è passato da 305 a 310 mila. La differenza è che l'apprendistato prevede agevolazioni fiscali per le aziende ma ha il difetto che bisogna pagare bene i lavoratori. «Mentre lo stage — osserva Lani — spesso non è proprio retribuito o è pagato con cifre simboliche. Per far aumentare il ricorso all'apprendistato bisognerebbe abolire contratti che si traducono in vere e proprie forme di sfruttamento. Non c'è solo lo stage. C'è anche, ad esempio, l'associazione in partecipazione».

Tamara Casula ha lavorato per nove mesi per un grande gruppo dell'intimo. Ufficialmente era «responsabile del punto vendita», in un centro commerciale di Bologna. «Eravamo in due ad avere un contratto di associazione in partecipazione. Non c'era stipendio ma ci pagavano una quota degli utili. Mi davano 1.030 euro al mese per lavorare tra le 40 e le 50 ore alla settimana. Quando gli ho fatto causa mi hanno spiegato che quei soldi erano un anticipo sui profitti della società. Purtroppo però quell'anno c'era stata una perdita di 11.000 euro e avrei dovuto metterceli io. Avevo una ragazza apprendista che lavorava con me. In teoria io ero il suo tutor. Ho partecipato a un corso che avrebbe dovuto durare 20 ore. Dopo le prime 4 ore già finito. Mi hanno detto: "Ecco il certificato, adesso sei un tutor". Oggi Tamara, insieme al Nidil Cgil di Bologna ha fatto causa all'azienda dell'intimo. Il processo inizierà a maggio: «Voglio dimostrare che ero in realtà un lavoratore dipendente, altro che associazione in partecipazione. E che il mio ruolo di tutor della ragazza apprendista era pura finzione».

Non è sempre così, naturalmente. Ad Alessio, 23 anni di Torino, è andata bene: «Lavoro in una piccola azienda metalmeccanica. Ho trovato il posto spendendo un curriculum a un sito internet. Faccio i turni, notte compresa, e porto a casa 1.500 euro al mese. Mi considero fortunato anche se di corsi di formazione, dopo un anno e quattro mesi, non ne ho visti. Ho fatto solo quelli che l'azienda impone a tutti per spiegare come si devono svolgere le singole mansioni». Alessio guadagna abbastanza bene: «Gli unici problemi sono legati alla notte, che mi impedisce certe volte di incontrarmi con gli amici, e alla scadenza del contratto di apprendistato tra due anni. Che cosa succederà dopo?».

Francesca Melagrana, operatrice della Fim-Cisl di Torino, spiega che «anche i tre-quattro

anni di durata dell'apprendistato sono spesso considerati dalle aziende un periodo troppo lungo, un vincolo. Le imprese preferiscono potersi liberare dei dipendenti più in fretta se è necessario. Così puntano sui contratti atipici, quelli con le agenzie del lavoro interinale. In questo modo, diciamo, i dipendenti sono più ricattabili». Il sindacato di Francesca sta cercando di correre ai ripari: «Nei contratti aziendali proviamo a mettere un tetto alle forme di lavoro più precario, una percentuale sulle assunzioni non si può superare. Ma non è facile ottenerlo».

Sul versante opposto della pianura Padana il quadro è simile. Nel ricco Veneto del piccolo è bello e autonomo è meglio, l'apprendistato è spesso una delle tante forme di precariato, solo un po' meno instabile: «Su cento apprendisti che iniziano il percorso di tre-quattro anni di lavoro — spiega il responsabile lavoro della Cgil regionale, Fabrizio Maritan — una quarantina lasciano prima della fine. Lo fanno con dimissioni che spesso non sono affatto spontanee ma imposte dalle stesse aziende. Dei sessanta che rimangono, solo metà vengono assunti a tempo indeterminato. Gli altri rimangono senza lavoro con un attestato. In tutto, sui cento apprendisti iniziali solo 30 hanno trovato un lavoro». Quanta formazione abbiano davvero avuto quegli apprendisti è il secondo

tasto dolente: «Spesso — spiega Maritan — i corsi non ci sono o sono scarsi perché sono affidati ai finanziamenti e all'iniziativa delle Regioni». La crisi dei bilanci degli enti locali non aiuta.

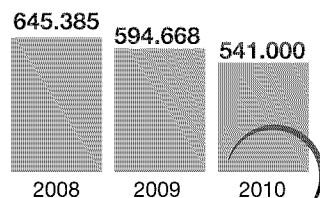
E' possibile immaginare che da questo quadro disastroso si esca rapidamente trasformando l'apprendistato nella forma principale di assunzione dei giovani nelle aziende? Questa è la scommessa della riforma e questa potrebbe essere la soluzione che unisce la necessità di imparare un mestiere a quella di uscire dalla disoccupazione. «A patto — confermano all'unisono

i sindacalisti di Cisl e Cgil - che si aboliscano le mille finzioni escogitate dalle aziende». L'ufficio giovani della Cgil calcola che «il 70 per cento dei contratti di collaborazione e delle partite Iva siano in realtà forme di lavoro falsamente autonomo. Quando un ragazzo con la partita Iva o con un contratto di collaborazione ha un solo committente, quello non è un lavoratore autonomo, è un lavoratore dipendente mascherato». Bisogna impedire che anche l'apprendistato venga utilizzato nella stessa maniera. Francesco Maritan sorride amaramente: «Recentemente fuori da un negozio di Venezia ho visto un cartello: 'Cercasi apprendista con esperienza'».

Utilizzare gli apprendisti in questo modo può far male non solo a loro ma a tutti. Torniamo ad Angelo e al suo piano B. Davvero se non ti assumessero alla fine dell'apprendistato andresti a Chicago? «A Chicago o comunque all'estero. In questi otto anni italiani ho lavorato per tre aziende e ho svolto, sempre come apprendista, mansioni diverse. Oltre a programmare la produzione ho fatto per un anno e mezzo il responsabile del magazzino di un'azienda e ora lavoro agli acquisti in un'altra. Se non mi confermeranno me ne andrò certamente. Per trovare un lavoro qualunque è meglio cercarlo all'estero. Ci sono più possibilità. Senza assunzione dovrei andare in un'altra azienda italiana e ricominciare da zero. Mi chiederebbero se ho avuto esperienze di lavoro precedenti e io dovrei spiegare che ho svolto mansioni di responsabilità anche se dai documenti risulta che ho fatto solo l'apprendista. Pensi che ci crederebbero? Naturalmente no. E allora per cercare un lavoretto meglio ricominciare a fare il muratore a Chicago». Quale riforma impedisce ad Angelo di volare oltre l'Atlantico?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli apprendisti in Italia



-16%
Nel biennio 2009-2010

di cui:

nuovi apprendisti

nel 2008

nel 2010

387mila

289mila

Universo parasubordinati

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
e totale lavoratori (in migliaia)

CO.CO.CO. e
CO.CO.PRO.

731.231

COLLABORAZIONE
OCCASIONALE

74.719

ASSOCIAZIONE
IN PARTECIPAZIONE

52.459

PROFESSIONISTI CON PARTITA
IVA INDIVIDUALE
(iscritti gestione separata Inps)

252.504

LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO - "VOUCHER"

68.152

DOTTORATO DI RICERCA,
ASSEGNO DI RICERCA,
MEDICI (in formazione specialistica)

73.200

TIROCINI E STAGE

310.820

PRATICA PROFESSIONALE

300.000

LAVORATORI AUTONOMI (senza
dipendenti e monocommittenti)

779.000

CESSIONE DIRITTI D'AUTORE

21.101

Il lavoro dipendente

A tempo indeterminato 14.726.000

di cui:

part time 2.159.000

di cui:

non volontario 933.000

A tempo determinato 2.182.000

di cui:

part time 240.000

non volontario

di cui:

a chiamata 111.068

somministrazione 255.987

a tempo determinato

apprendistato 541.874

Fonte: rielaborazione Prof. De Nicola - La Sapienza

**"Ho 30 anni
e dirigo un ufficio,
ma ho lo stesso
inquadramento di
quando imparavo"**

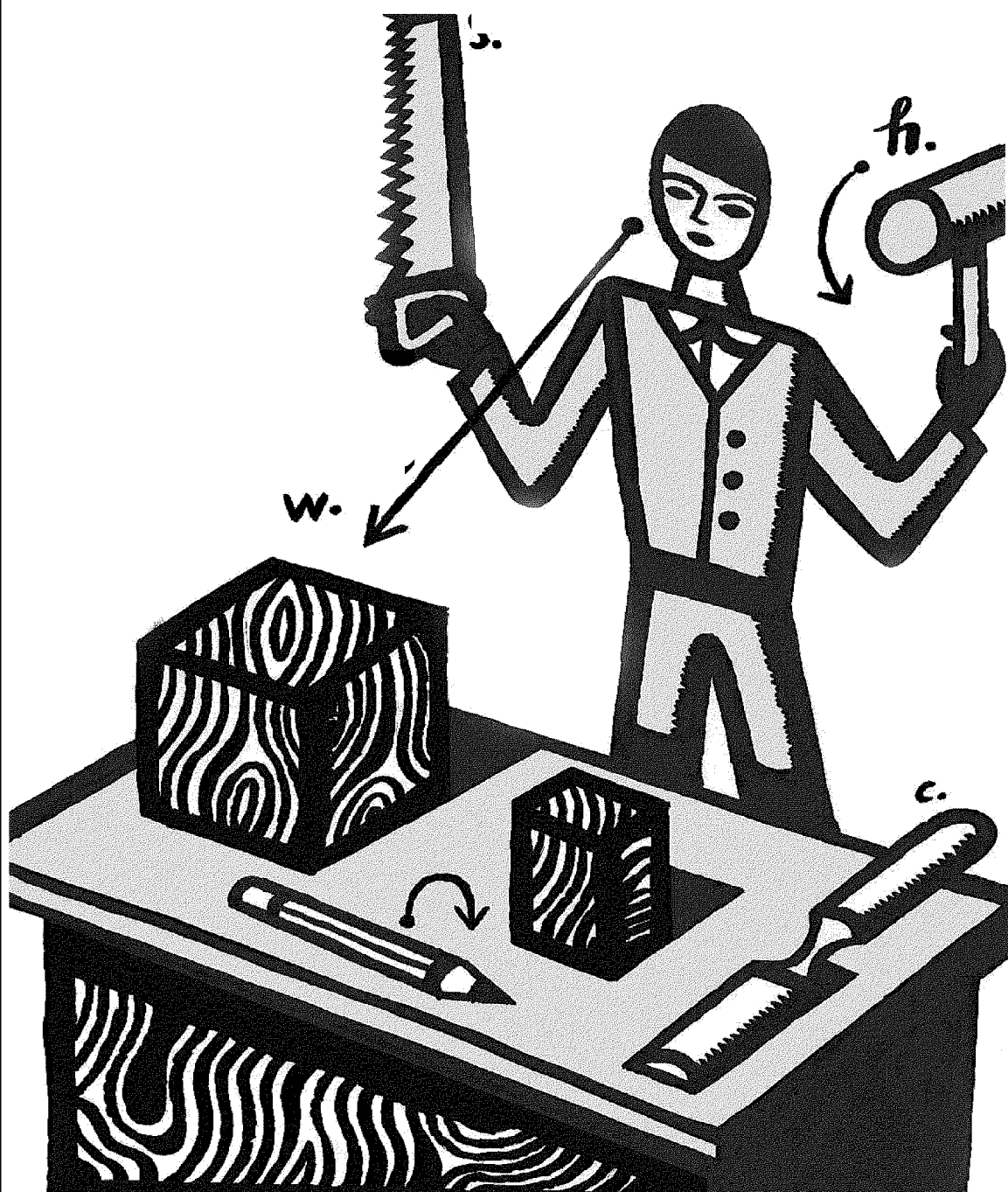
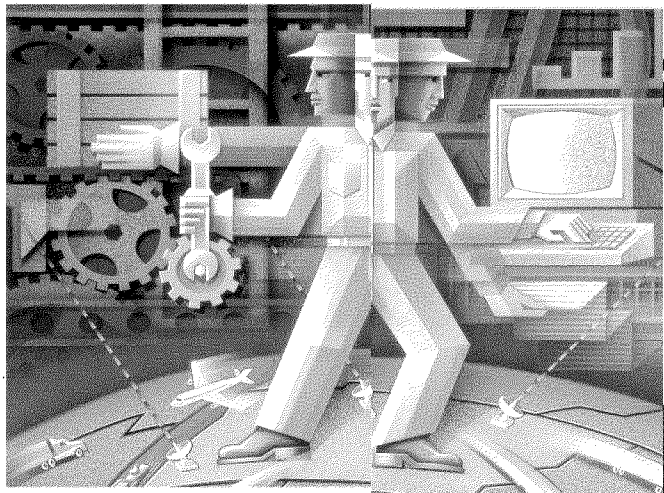
**I sindacati
appoggiano la
riforma, a patto
che si esca dalle
mille finzioni**

La copertina
Vita da apprendista
sognando un futuro
con il posto fisso

PAOLO GRISERI
E FABIO TONACCI

*È una grande opportunità per chi comincia: **un maestro che insegna un mestiere**, seguendo i primi passi. Ma, anno dopo anno, l'apprendistato ha perso punti. Anche perché sempre più spesso si è trasformato in una forma di sfruttamento. E tra il 2008 e il 2010 c'è stato un calo del 16%. Ma ora è il contratto su cui punta il ministro Fornero per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro*

Noi, ragazzi di bottega



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ammortizzatori. Tutele per artigiani e commercianti finanziate dalle imprese

Un nuovo fondo Inps per allargare la Cig

Il confronto

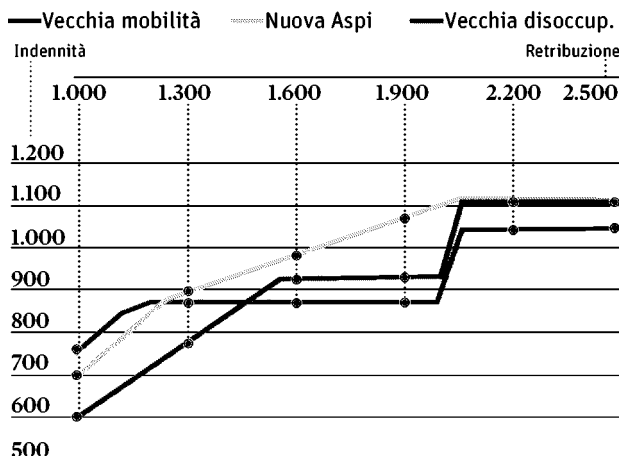
I tre sussidi

■ Nel grafico a lato il confronto dell'andamento degli importi dei sussidi di disoccupazione attuali e dell'Assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla retribuzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

■ La durata massima dell'Aspi è di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni e di 18 mesi per quelli con almeno 55 anni di età. Dall'andamento delle tre tipologie di sussidio si vede come l'Aspi fino al raggiungimento del massimale (1.120 euro circa) è quasi sempre più conveniente rispetto alle altre. Da quella fascia di reddito in poi è praticamente uguale alla vecchia indennità di disoccupazione

COME CAMBIA L'INDENNITÀ

Confronto tra la vecchia indennità di mobilità e di disoccupazione con la nuova assicurazione sociale per l'impiego (Aspi)



Giorgio Pogliotti
ROMA

Con il tramonto della cassa in deroga, saranno i fondi di solidarietà alimentati dai contributi dei datori di lavoro, a fornire il sostegno al reddito ad artigiani e commercianti. È una delle novità del documento di riforma degli ammortizzatori sociali presentato dal ministro Fornero alle parti sociali, che potrebbe essere modificato dopo la disponibilità emersa nell'incontro di ieri - secondo fonti sindacali - ad allungare il periodo di transizione, facendo slittare la data di avvio e l'entrata a regime del nuovo sistema (si potrebbe tornare all'ipotesi originaria del 2017, rispetto al 2013-2015). Non sarà più la fiscalità generale a farsi carico del sostegno al reddito nei settori non coperti dalla Cig ordinaria e straordinaria, ma i fondi di solidarietà presso l'Inps, obbligatori per le imprese con oltre 15 dipendenti, istituiti con decreto ministeriale, sulla base di accordi con i sindacati più rappresentativi, con validità erga omnes. Si segue il modello dei fondi bancari e assicurativi della legge 662/1996 - la Finanziaria per l'Europa del governo Ciampi - che nell'atto istitutivo rimandava alla riforma organica

degli ammortizzatori sociali che si sta definendo dopo 16 anni. Avranno l'obbligo del bilancio in attivo, l'aliquota contributiva sarà definita discrezionalmente dal Comitato, ma dovrà assicurare la copertura dei costi, potendo usare lo 0,30% versato ai fondi interprofessionali. In mancanza di accordi, con decreto sarà istituito un fondo di solidarietà residuale. Inoltre

ANCHE AGLI APPRENDISTI

Altro pilastro delle misure sociali a carattere universale è l'Aspi che sostituirà le indennità di mobilità e di disoccupazione

vengono resi "strutturali" i fondi di solidarietà del trasporto aereo e aeroportuale.

Un'altra novità riguarda l'incentivo all'esodo dei lavoratori che nei 4 anni successivi maturano i requisiti pensionistici - in base alle norme attuali - attraverso un accordo aziendale con i sindacati più rappresentativi. L'azienda dovrà versare all'Inps l'importo pari al trattamento pensionistico e alla contribuzione figurativa. Queste due novità, che vengono incontro alle richieste avanzate dai

sindacati, costituiscono l'impianto della proposta Fornero che poggia su un ammortizzatore universale - l'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) - affiancato dalla cassa integrazione ordinaria e da quella straordinaria (solo per le ristrutturazioni). L'Aspi sostituirà le indennità di mobilità e di disoccupazione, estendendo la copertura agli apprendisti, confermandola ai dipendenti privati e pubblici con contratto non a tempo indeterminato che abbiano lavorato almeno 52 settimane nell'ultimo biennio. Avrà una durata di 12 mesi per i lavoratori sotto i 55 anni e di 18 mesi dai 55 in poi. È fissato un tetto di 1.119 euro per l'importo, calcolato per il 70% fino alla retribuzione di 1.250 euro e per il 30% per la parte eccedente, con un taglio del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6. L'Aspi assicurerà anche i trattamenti brevi, a chi possiede almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi. Il documento del ministro prevede il finanziamento degli ammortizzatori con un contributo dell'1,3% per i lavoratori a tempo indeterminato e un ulteriore 1,4% per i contratti temporanei.

Secondo fonti sindacali il ministro potrebbe ritoccare, nel





passaggio dall'indennità di mobilità all'assicurazione sociale, i tempi della transizione e la durata della copertura. Ci sarebbe anche un impegno più cogente sulle risorse. Il documento prevede già dal 2013 una sensibile riduzione della durata dell'indennità di mobilità per tutte le fasce di età; nel Centro Nord si passerebbe per chi ha tra 40 e 49 anni da 24 a 18 mesi (nel Sud dagli attuali 36 a 30 mesi), solo per fare un esempio (si veda «Il Sole-24 ore» di ieri). Potrebbe essere rivista anche la progressiva riduzione dell'aliquota contributiva per la mobilità che nel documento dovrebbe azzerarsi nel 2017, passando dallo 0,3% allo 0,2% nel 2015, allo 0,1% nel 2016. È previsto, infine, un contributo di licenziamento che le imprese dovranno versare all'Inps per i rapporti a tempo indeterminato di 0,5 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine), anche per gli apprendisti. Potrebbe fare da apripista per la revisione dell'articolo 18, con il reintegro obbligatorio sostituito dall'indennità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

GUIDA ALLE PENSIONI

Il dizionario

CAMBIO IN CORSA PER GLI USURANTI

Doppia riforma nel 2011: ora servono quota 96 e 60 anni

A**AUTONOMI/1**

La contribuzione pensionistica alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti è incrementata dal 2012 dell'1,3% e poi dello 0,43% all'anno fino a raggiungere il 24 per cento. All'aliquota di finanziamento delle prestazioni pensionistiche si sommano quelle per le cosiddette prestazioni minori di maternità e assegni familiari. Le aliquote 2012 sono del 21,30% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni nel caso degli artigiani e del 21,39% per i commercianti. Nel caso di coadiuvanti/coadiutori sotto i 21 anni passano al 18,30% per gli artigiani e al 18,39% per i commercianti. Sulla fascia di reddito annuo eccedente euro 44.204,00 è dovuta l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento.

AUTONOMI/2

La riforma Monti allontana il traguardo della pensione. L'unica consolazione è data dal fatto che la riforma abolisce i requisiti differenziati per autonomi e dipendenti, unificando le uscite, anche se per le lavoratrici autonome l'elevazione dell'età di vecchiaia è accelerata rispetto alle dipendenti. Per le lavoratrici autonome è confermata l'opzione al contributivo, che consente fino al 2015 l'accesso al pensionamento con 58 anni di età e 35 di contribuzione (articoli 1, comma 9, legge 243/2004; articolo 24, comma 14, legge 214/2011). Per lavoratori e lavoratrici che hanno iniziato a contribuire dal 1996 vale il canale "privilegiato" di accesso alla pensione a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione.

C**CASSE DI PREVIDENZA**

Sono enti di previdenza autonomi che gestiscono regimi pensionistici in favore dei liberi professionisti appartenenti a ciascuna categoria. La riforma Monti non interviene

direttamente su contributi e prestazioni delle casse, ma le obbliga ad adottare entro il prossimo 30 settembre misure atte a garantire l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco di 50 anni. Se le misure non verranno adottate entro tale termine, o se non verranno approvate dai ministeri vigilanti, scatterà per gli iscritti a ciascuna gestione il meccanismo del «pro rata» contributivo nel calcolo delle pensioni per le anzianità maturate dal 2012 e un prelievo di solidarietà dell'1% a carico dei pensionati per gli anni 2012 e 2013.

CO.CO.CO

La Legge di stabilità 2012 (articolo 22, comma 1, legge 183/2011) aveva già previsto l'aumento dal 1° gennaio 2012 delle aliquote di contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi, con e senza progetto, che passano al 27,72% per la generalità dei lavoratori e al 18% per i titolari di pensione e gli assicurati ad altra gestione previdenziale obbligatoria. Il massimale di reddito annuo, oltre cui il contributo non è dovuto, è aggiornato a 96.149,00 euro. La contribuzione del collaboratore a progetto sale, dunque, di un punto percentuale rispetto allo scorso anno. L'aliquota di finanziamento (e di computo) delle pensioni vale, infatti, da sola il 27%, mentre il restante 0,72% copre la malattia, la degenza ospedaliera, i congedi parentali e l'assegno per il nucleo familiare. Rimane confermata la ripartizione dell'onere per due terzi in capo al committente e per un terzo al collaboratore. Con la riforma Monti la nuova pensione di vecchiaia richiede almeno 20 anni di contributi e il raggiungimento di un importo minimo mensile pari a 1,5 volte l'assegno sociale oltre al requisito anagrafico generale dei 66 anni di età (67 dal 2021). Viene, tuttavia, prevista la possibilità di anticipare il ritiro a 63 anni per coloro che hanno iniziato a contribuire dal 1996. Si tratta dei cosiddetti "contributivi puri", collaboratori la cui gestione separata è nata proprio nel 1996. Unica condizione, il loro l'assegno mensile deve risultare pari almeno a 2,8 volte

l'assegno sociale. Resta, infine, come via d'uscita residuale la possibilità di ottenere il pensionamento a 70 anni con solo cinque anni di contributi senza applicazione di alcun importo "soglia".

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

Si tratta del parametro che viene utilizzato nel sistema previdenziale per il calcolo della pensione con il metodo contributivo ed è corrispondente alla età anagrafica in cui il lavoratore viene posto in quiescenza. Tale coefficiente, moltiplicato per il montante contributivo individuale, determina l'importo della pensione lorda annuale. La prima tabella dei coefficienti di trasformazione è contenuta nella legge 335/1995, che è stata successivamente aggiornata in base alle variazioni della speranza di vita della popolazione italiana dalla legge 247/2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

E**ESODATI**

La riforma Fornero si è preoccupata di mantenere in vita le regole previdenti per quelle persone che, poco prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, avevano accettato di lasciare il lavoro o erano stati licenziati. Per questi soggetti si è ritenuto opportuno garantire la pensione secondo i requisiti preesistenti, ma è stato stanziato un quantitativo predefinito di risorse, e quindi non tutti accederanno al beneficio. Potranno



■ SELPRESS ■
www.selpress.com



accedervi coloro i quali hanno risolto o accettato di risolvere il rapporto di lavoro nell'ambito di una procedura collettiva di mobilità, conclusa con accordo sindacale entro il 4 dicembre 2011, i lavoratori collocati in mobilità lunga e i lavoratori che in tale data erano già titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Inoltre, sono esonerati dalla riforma i lavoratori che, prima della medesima data, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione oppure i dipendenti pubblico che abbiano chiesto di essere esonerati dal servizio. Il decreto Milleproroghe ha incluso nella lista anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, a condizione che, in base alla previgente disciplina pensionistica, potessero ottenere il trattamento entro il 2013 (e quindi, avessero dovuto maturarlo nel 2012, e poi attendere la finestra).

ESONERATI

La disciplina degli esoneri è prevista per determinate categorie di lavoratori che continuano ad accedere al pensionamento con le vecchie regole (40 anni di contributi o sistema delle quote). Tra essi si contano: a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della indennità di mobilità; b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 223 del 23 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) lavoratori, i quali, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per tali lavoratori l'accesso a pensione con le vecchie regole è consentito solo nei limiti delle risorse finanziarie stabilite. Le modalità di applicazione della "salvaguardia" e i limiti numerici dei pensionamenti saranno stabilite con un decreto da adottare entro il 30 giugno 2012. Gli enti previdenziali provvederanno al monitoraggio: raggiunti i limiti numerici non saranno più accolte altre domande.

ETÀ

Si tratta del requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinaria, che dal 1° gennaio 2012 è pari a 66 anni per i lavoratori dipendenti, lavoratrici del pubblico impiego e lavoratori autonomi; 62 anni per le lavoratrici del settore privato (66 anni dal 2018) e 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome (66 anni dal 2018).

I

INCENTIVI

Il sistema contributivo di calcolo della pensione, oggi esteso a tutti, prevede che si vada in pensione a 66 anni (dal 2018 anche

per le donne). Il compimento del 66° anno di età (più l'aspettativa di vita) in realtà costituisce, per il lavoratore, la prima occasione lecita di abbandono dell'attività produttiva: resta, infatti, la possibilità di continuare a lavorare fino a 70 anni. Il differimento dell'inizio del periodo di quiescenza è incentivato attraverso l'applicazione di coefficienti di calcolo della pensione più favorevoli.

O

OPZIONE

È la possibilità da parte delle lavoratrici di ottenere, in via sperimentale fino al 2015, la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed una età di almeno 57 anni, se lavoratrici dipendenti, e 58 anni, se lavoratrici autonome, a condizione che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo.

P

PRECOCI

Sono i lavoratori e le lavoratrici che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni, a cui si garantisce un regime agevolato. Nei loro confronti non viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo del decreto legge 201/2011 in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici per chi va in pensione prima dei 62 anni di età anagrafica. Grazie a una previsione del decreto "Milleproroghe" (Dl 216/2011, convertito nella legge 14/2012), queste disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 qualora la predetta anzianità derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

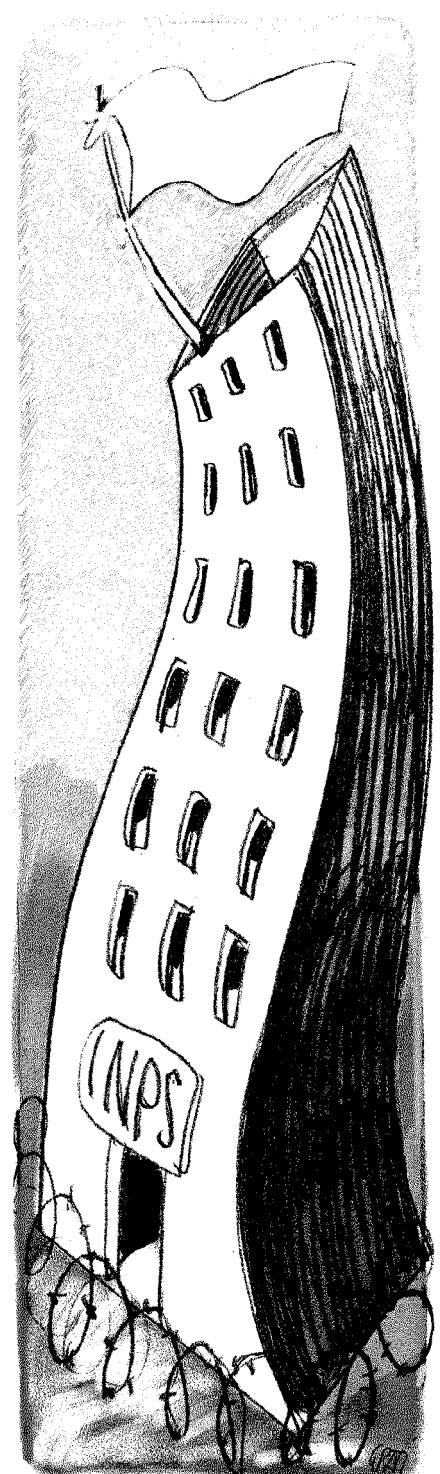
PRELIEVO

Si tratta di un contributo di perequazione sulle cosiddette "pensioni d'oro". Per le pensioni che vanno da 90.000 a 150.000 euro il prelievo è del 5%; per quelle da 150.000 a 200.000 euro sale al 10%; per quelle oltre i 200.000 euro arriva al 15% (aliquota introdotta dalla legge 214/2011, al comma 31 bis dell'articolo 24). Il prelievo taglia pensioni ha una vita limitata essendo previsto per il periodo che va dal 1° agosto 2011 e sino al 31 dicembre 2014. Per l'individuazione delle pensioni da assoggettare al contributo gioca un ruolo fondamentale il casellario centrale delle pensioni. In ogni caso sono colpite le pensioni obbligatorie e quelle integrative.

R

RETRIBUTIVO

Il sistema di calcolo retributivo si applica ai



lavoratori che, al 31 dicembre 1995, vantavano almeno 18 anni di contributi. In questo caso la pensione è calcolata sulla base della media delle retribuzioni corrisposte negli ultimi anni lavorativi. Questo metodo di calcolo tiene anche conto dell'anzianità contributiva (massimo 40 anni) del lavoratore. Un altro elemento di calcolo è dato dalla retribuzione pensionabile, costituita dalla media degli stipendi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, rivalutati. Elemento fondante del sistema retributivo è l'aliquota di rendimento, la quale, moltiplicata per il numero degli anni di anzianità, permette di identificare la percentuale che, applicata alla retribuzione, ne rivela la quota trasformabile in pensione. Questo tipo di prestazione si compone di due parti: una basata sull'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni delle 260 settimane di contributi precedenti il pensionamento, l'altra individuata in relazione alla anzianità contributiva accumulata a partire dal 1° gennaio 1993 e sulla media delle retribuzioni dell'ultimo decennio lavorativo (per i dipendenti).

RIPARTIZIONE

La ripartizione è il sistema utilizzato per creare la pensione in base al quale il trattamento previdenziale delle generazioni già in quiescenza viene pagato con i contributi della generazione in attività; quando questi ultimi andranno in pensione si utilizzeranno i contributi di chi sarà al momento in attività. Questo sistema, utilizzato dall'ente pubblico, ha come presupposto una mutualità generazionale (vale a dire un patto tra generazioni).

S

SPERANZA DI VITA

È l'indicatore statistico elaborato periodicamente dall'Istat per adeguare il sistema pensionistico alla durata della vita media. Tale indicatore viene utilizzato per agganciare i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata e di vecchiaia alla speranza di vita mediante l'allungamento dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva per andare in pensione. L'obiettivo è quello di rendere sostenibile nel medio-lungo periodo l'intero sistema previdenziale. Il criterio entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 e prevede una crescita forfettaria di tre mesi dei requisiti sia per la pensione anticipata, sia per quella di vecchiaia.

T

TFR

Dall'1 gennaio 2011 il trattamento di fine rapporto (Tfr), le indennità e i compensi collegati alla cessazione dal servizio, che superano il milione di euro sono tassati con l'aliquota ordinaria e non più con quella separata, in genere più favorevole, prevista dall'articolo 17, comma 1 del Tuir. La regola è stata introdotta dall'articolo 24, comma 31, del

decreto "Salva Italia" (Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011). Il compito di applicare le nuove modalità di calcolo dell'Irpef è affidato al sostituto di imposta. Rientrano nelle nuove disposizioni anche i collaboratori per i compensi e trattamenti corrisposti in occasione della cessazione dei rapporti di Co.Co.Co./pro: si tratta di quelle pattuite con data certa prima dell'inizio della collaborazione in quanto il venir meno di questa condizione ne determina già la tassazione in modalità ordinaria.

TRATTAMENTO MINIMO

L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni è un intervento dello Stato per aiutare coloro che con la contribuzione versata non raggiungono un determinato importo. Nell'ipotesi in cui l'importo della pensione risultante dal calcolo sia inferiore al trattamento minimo, può essere concessa un'integrazione non solo considerando il reddito personale ma anche, in caso di soggetti coniugati e non separati legalmente, il reddito coniugale derivante dal cumulo del reddito personale con quello del coniuge. L'importo del trattamento minimo viene fissato annualmente dalla legge. Per il 2012 esso è di 480,53 euro, importo rispetto a cui è prevista una ulteriore maggiorazione in presenza di particolari condizioni reddituali. Sulle pensioni ai superstiti (indirette o di reversibilità), in caso di contitolarità, viene comunque garantita l'integrazione al trattamento minimo indipendentemente dai redditi. Sulle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non spetta, invece, l'integrazione al trattamento minimo.

U

USURANTI

Sono i lavori di coloro i quali hanno svolto (per almeno 7 degli ultimi 10 anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa) alcune specifiche attività gravose (lavori in miniera, lavoro notturno per prolungati periodi, eccetera). Per tali soggetti la normativa è cambiata due volte nel 2011. Prima è stato approvato il Dlgs 67/2011 con uno "sconto" sui requisiti pensionistici allora vigenti. Con la riforma Fornero la possibilità di andare in pensione è stata agganciata al raggiungimento delle quote previste dall'abrogata legge 244/2007 per le pensioni di anzianità. Chi ha svolto lavoro usurante potrà andare in pensione se la somma di età anagrafica e anzianità contributiva darà il risultato di 96, con almeno 60 anni di età e 36 di contributi.



CONTRIBUTIVO

Le casse private che non garantiranno l'equilibrio dei conti per 50 anni passeranno al «pro rata»



SOLIDARIETÀ

Sui trattamenti oltre i 90 mila euro prelievo dal 5% al 15% operativo fino al 31 dicembre 2014



INCENTIVAZIONE

Coefficienti di calcolo più favorevoli per chi continuerà l'attività lavorativa fino a 70 anni



ADEGUAMENTI

Dal 2012 aumenteranno di tre mesi i requisiti per la pensione anticipata e quella di vecchiaia

A CURA DI

**Massimo Brisciani, Antonio Cannioto,
Aldo Ciccarella, Giampiero Falasca,
Giuseppe Maccarone**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guida alle pensioni

La circolare dell'Inps sulla manovra Monti

La riforma cancella l'anzianità

Pubblichiamo la prima parte della circolare n. 35 emanata dall'Inps ieri, 14 marzo. Il provvedimento ha come oggetto «Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"».

PREMESSA

Nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».

L'articolo 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Come esplicitato dalla stessa norma, le disposizioni ivi contenute sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo.

La norma in esame è ispirata ai principi e criteri di:

- a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
- b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
- c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
- d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

Tenuto conto delle considerazioni formulate, con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 24, e alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l'applicazione della normativa in argomento.

Dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

Le predette prestazioni pensionistiche si conseguono esclusivamente sulla base dei requisiti di seguito illustrati.

1. Pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6 e 7)

1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti.

1.1.1 Requisito anagrafico

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

- a) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima:

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

62 anni

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2013

62 anni e 3 mesi*

Dal 1° gen. 2014 al 31 dic. 2015

63 anni e 9 mesi*
Dal 1° gen. 2016 al 31 dic. 2017

65 anni e 3 mesi**

Dal 1° gen. 2018 al 31 dic. 2020

66 anni e 3 mesi**

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, inattuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

63 anni e 6 mesi

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2013

63 anni e 9 mesi*

Dal 1° gen. 2014 al 31 dic. 2015

64 anni e 9 mesi*

Dal 1° gen. 2016 al 31 dic. 2017

65 anni e 9 mesi**

Dal 1° gen. 2018 al 31 dic. 2020

66 anni e 3 mesi**

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, inattuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'Ago di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

66 anni

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2015

66 anni e 3 mesi*

Dal 1° gen. 2016 al 31 dic. 2020

66 anni e 3 mesi**

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, inattuazione dell'articolo 12 del decre-





to legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

66 anni

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2015

66 anni e 3 mesi*

Dal 1° gen. 2016 al 31 dic. 2020

66 anni e 3 mesi**

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:

- non vedenti (articolo 1, comma 6, del Dlgs n. 503 del 1992; circolare n. 65 del 1995);
- invalidi in misura non inferiore all'80% (articolo 1, comma 8, del Dlgs n. 503 del 1992; circolare 65 del 1995).

1.1.2 Requisito contributivo

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.

1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetto importo soglia).

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall'Istat, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995 in materia di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1);

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione.

Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, dariscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del Dm 6 dicembre 2011. In attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

1.3 Trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità (articolo 1 della legge n. 222 del 1984)

L'assegno ordinario di invalidità è trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame (punto 1.1.1. della presente circolare) in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.

1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione

Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall'articolo 24 del decreto in esame, il diritto alla pensione supplementare (articolo 5, legge n. 1338 del 1962), si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati al punto 1.1.1. della presente circolare.

I medesimi requisiti trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell'età pensionabile o al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento (articolo 7, legge n. 155 del 1981).

1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto in esame, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si calcola secondo le regole del sistema contributivo (articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Relativamente al calcolo della maggiorazione dell'anzianità contributiva, secondo le regole del sistema contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3.

1.6 Ripristino della pensione di invalidità sospesa

La nuova disciplina introdotta dall'articolo 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell'articolo 8, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l'età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data. Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età successivamente al 31 dicembre 2011, devono essere osservati i nuovi limiti di età di cui al punto 1.1.1. della presente circolare.

2. Pensione anticipata (articolo 24, commi 10 e 11)

2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre



1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

Uomini	42 anni e 1 mese (pari a 2.188 settimane)
Donne	41 anni e 1 mese (pari a 2.136 settimane)

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2013

Uomini	42 anni e 5 mesi* (pari a 2.205 settimane)
Donne	41 anni e 5 mesi* (pari a 2.153 settimane)

Dal 1° gen. 2014 al 31 dic. 2015

Uomini	42 anni e 6 mesi* (pari a 2.210 settimane)
Donne	41 anni e 6 mesi* (pari a 2.158 settimane)

Dal 1° gen. 2016

Uomini	42 anni e 6 mesi** (pari a 2.210 settimane)
Donne	41 anni e 6 mesi** (pari a 2.158 settimane)

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, inattuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata a un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Doppio vincolo per l'uscita a 64 anni

In altri termini, la riduzione è pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (ad esempio soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (ad esempio soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).

Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

■ pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

■ inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Pertanto, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6.

2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a)

Dal 1° gen. 2012 al 31 dic. 2012

Uomini	42 anni e 1 mese (pari a 2.188 settimane)
Donne	41 anni e 1 mese (pari a 2.136 settimane)

Dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2013

Uomini	42 anni e 5 mesi* (pari a 2.205 settimane)
Donne	41 anni e 5 mesi* (pari a 2.153 settimane)

Dal 1° gen. 2014 al 31 dic. 2015

Uomini	42 anni e 6 mesi* (pari a 2.210 settimane)
Donne	41 anni e 6 mesi* (pari a 2.158 settimane)

Dal 1° gen. 2016

Uomini	42 anni e 6 mesi** (pari a 2.210 settimane)
Donne	41 anni e 6 mesi** (pari a 2.158 settimane)

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del Dm 6 dicembre 2011, inattuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione a un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) Al compimento di 63 anni, a



condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall'Istat i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal Dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 5)

Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (cosiddette finestre mobili).

Pertanto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ov-

vero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell'interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Per effetto dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Dlgs n. 503 del 1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata (vedi circolare n. 89 del 2009).

4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 (articolo 24, comma 2)

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto in esame, la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

La disposizione riguarda i lavoratori iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

Con riferimento a tali soggetti, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo anziché quello retributivo previsto dalla previgente normativa.

Pertanto, con riferimento ai lavoratori iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l'importo è determinato dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.

Per le modalità di calcolo della

quota relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, si richiamano le istruzioni contenute nelle circolari n. 14 del 16 gennaio 1996 e n. 180 del 14 settembre 1996.

Nulla è innovato con riferimento ai soggetti in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali trova applicazione il regime di calcolo misto.

5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

L'articolo 24, comma 7, del decreto in esame, nel far salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, ha soppresso il rinvio operato dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge n. 335/1995.

Pertanto, resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell'opzione, abbiano anche maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo.

Di conseguenza, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotte dall'articolo 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della presente circolare).

6. Disposizioni eccezionali (articolo 24, comma 15-bis)

In via eccezionale:

- a) i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni:

■ possesso di un'anzianità con-

tributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;

■ maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1);

b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente:

■ al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1;

■ al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori e alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Ai fini dell'identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro.

Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia si fa rinvio a quanto illustrato al punto 3 della presente circolare.

7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente

Ai sensi dell'articolo 24, commi 3, 14 e 15 del decreto in esame, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti alle categorie di lavoratori che di seguito si illustrano.

7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

I lavoratori che entro il 31 dicem-

bre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Per quanto riguarda la certificazione del diritto si rinvia ai chiarimenti forniti con il messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011.

Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall'articolo 24, commi da 6 a 11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

7.2 Lavoratrici in regime sperimentale

Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008).

Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Guida alle pensioni

La circolare dell'Inps sulla manovra Monti

Fissato l'elenco degli «esclusi»

7.3 Altre categorie di lavoratori

Secondo quanto previsto dall'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto in esame, come modificato e integrato dall'articolo 6, commi 2-ter, 2-quater e 2-septies, del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti:

a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla

prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

7.3.1 Lavoratori di cui all'articolo 6 e 6-bis del decreto legge n. 216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012

I commi 2-ter e 2-septies, dell'articolo 6 del decreto legge n. 216 in oggetto hanno aggiunto altre categorie di lavoratori, oltre quelle previste dall'articolo 24, comma 14, secondo le procedure stabilite e nei limiti delle risorse prestabilite di cui al comma 15 dell'articolo 24, che di seguito si illustrano.

Il comma 2-ter ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011).

Il comma 2-septies, aggiungendo alla lettera e) del comma 14 dell'articolo 24 la lettera e-bis),

ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

Per tale ultima categoria, si richiama la circolare n. 60 del 2008, con la quale sono state illustrate le disposizioni dell'articolo 1, comma 6, lettera a) della legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007, e in particolare, nella prima parte - Diritto a pensione - è stato precisato tra l'altro che il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

7.3.2 Monitoraggio (articolo 24, comma 15)

L'articolo 24, comma 15, del decreto in esame ha stabilito che con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto n. 216 ha stabilito la proroga al 30 giugno 2012 del termine per l'emanazione del decreto mi-



nisteriale di cui sopra.

Il comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto n. 216 ha modificato il limite delle risorse predeterminate di cui sopra da 240 milioni di euro a 245 milioni di euro per l'anno 2013 e da 630 milioni di euro a 635 milioni di euro per l'anno 2014.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato con il citato decreto ministeriale, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione in esame. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente al beneficio in esame e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di che trattasi i quali maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Si fa riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene ai tempi e alle modalità dell'attività di monitoraggio.

7.3.3 Clausola di salvaguardia

L'articolo 6-bis del decreto n. 216 prevede una clausola di salvaguardia qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati

Nell'ottica del generale principio di armonizzazione cui si ispira la riforma i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalità dei lavoratori (v. l. 1.1.1, lettera c) della presente circolare).

Resta fermo che tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo.

Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto (circolare n. 45 del 2003).

9. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio (articolo 6 della legge n. 222 del 1984)

L'articolo 6 del decreto in esame abroga tra l'altro l'istituto della pensione privilegiata.

Da una lettura sistematica della norma si rileva che la disposizione non è riferita ai trattamenti previdenziali del regime generale.

Pertanto l'assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità ed ai superstiti per cause di servizio, disciplinati dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, continueranno ad essere liquidati secondo le modalità già in vigore.

10. Totalizzazione dei periodi assicurativi (articolo 24, comma 19)

L'articolo 24, comma 19, del decreto in esame, con effetto dal 1° gennaio 2012, ha soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «, di durata non inferiore a tre anni».

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.

Tenuto conto che la disposizione di cui sopra ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l'accesso al regime di totalizzazione, nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al Dlgs n. 42 del 2006.

Pertanto, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

11. Fondi speciali

11.1 Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Le nuove disposizioni relative all'accesso alle prestazioni sopra indicate non si applicano ai lavoratori iscritti al soppres-



so Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di «personale viaggiante», non essendo stata modificata la disposizione speciale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996 che in materia di età pensionabile conferma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ossia 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

Continua pertanto ad applicarsi alla suddetta categoria di lavoratori la disciplina introdotta dalla legge n. 122 del 2010 in materia di decorrenza del trattamento pensionistico; continuano altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 in tema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n. 5891 dell'8 marzo 2011).

1 ► Continua

GUIDA AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI LA SOGLIA DEI 55 ANNI PER LE TUTELE

Come cambiano le garanzie in caso di mobilità, transizione fino al 2017
Accesso all'Aspi con gli stessi requisiti per l'indennità di disoccupazione

12

mesi La durata massima dell'Assicurazione sociale per l'impiego per i lavoratori con meno di 55 anni di età. La prima bozza di riforma degli ammortizzatori sociali prevedeva l'entrata a regime nel 2016. Nella fase di transizione — come era stata concepita — la durata dell'indennità di disoccupazione per chi è sotto i 50 anni era di 8 mesi nel 2013, 8 mesi nel 2014 e 10 mesi nel 2015

18

mesi La durata dell'Assicurazione sociale per l'impiego per chi ha 55 anni e oltre, una volta che la riforma sarà a regime. Durante il periodo transitorio — secondo la bozza del governo — l'assicurazione sociale sarà di 12 mesi nel 2013, 14 nel 2014 e 16 nel 2015. Attualmente sono previsti 12 mesi per gli over 50. La riforma prevede a regime 12 mesi per chi è nella fascia d'età tra i 50 e i 54 anni

55

anni L'età spartiacque per il calcolo della durata massima dell'assegno previsto dall'Assicurazione sociale per l'impiego. Con la riforma in discussione al tavolo delle parti sociali viene eliminato il livello inferiore del trattamento (931,28 euro) mentre resta il massimale pari a 1.119,32 euro. Sono a rischio penalizzazione i lavoratori over 50, per i quali è più difficile reinserirsi nel mondo del lavoro

Non tutto è blindato. «Siamo relativamente pronti a proposte», ha detto il ministro del Welfare, Elsa Fornero, a proposito del confronto sulla riforma del mercato del lavoro, che è articolata su cinque punti: ordinamento contrattuale, sistema degli ammortizzatori sociali, flessibilità in uscita, politiche attive e servizi per il lavoro. Lo scorso anno un lavoratore su quattro ha usufruito di ammortizzatori sociali: cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga e indennità di mobilità e di disoccupazione. Ora cosa cambia con la nuova riforma elaborata dal governo e presentata alle parti sociali? Tre sono i «pilastri»: l'Aspi (Assicurazione sociale per l'impiego), le tutele in costanza di rapporto di lavoro (che affiancano alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria i fondi di solidarietà) e gli strumenti di gestione degli esuberi strutturali. Durante il confronto di ieri tra governo e parti sociali è emerso che i nuo-

vi ammortizzatori sociali potrebbero entrare a regime con 1 o 2 anni di ritardo rispetto alla *road map* presentata due giorni fa ai sindacati: non più nel 2015, ma probabilmente nel 2016 o 2017. Questo per permettere di usufruire ancora di alcuni strumenti, come la mobilità, in un periodo di profonda crisi.

”

Per il diritto alla «polizza» due anni di anzianità e 52 settimane di lavoro

Semplificazione

La nuova Assicurazione sociale per l'impiego andrà a sostituire l'in-

dennità di mobilità, di disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti e quella speciale edile. L'obiettivo del governo è separare più nettamente la tutela sul posto di lavoro da quella sul mercato, limitando la prima ai casi in cui la ripresa dell'attività lavorativa appaia probabile. Con gli attuali strumenti, secondo l'esecutivo prevale invece la tutela nel posto di lavoro anche nei casi in cui la ripresa dell'attività lavorativa è altamente improba-





bile se non del tutto impossibile. E dunque la tutela si configura soprattutto come uno scivolo estremamente lungo. L'Aspi vuole essere, nelle intenzioni del governo, uno strumento universale di assicurazione del rischio di disoccupazione involontaria, che possa coprire in proporzione anche i lavoratori con minore esperienza lavorativa. Uno dei punti deboli degli attuali ammortizzatori è che non includono i lavoratori che hanno contratti atipici e dunque gran parte dei giovani.

Requisiti e durata

Per poter accedere all'Aspi si devono avere gli stessi requisiti che consentono oggi l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria: due anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane nell'ultimo biennio. Sarà invece esteso l'ambito di applicazione e ne potranno beneficiare anche gli apprendisti e gli artisti dipendenti che attualmente sono esclusi da ogni strumento di sostegno del reddito. L'assegno avrà l'importo massimo di 1.119,32 euro e durerà fino a 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età, 18 mesi per chi avrà almeno 55 anni. La contribuzione sarà estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito dell'Aspi: aliquota dell'1,3% per chi è a tempo indeterminato; aliquota aggiuntiva dell'1,4% per chi non lo è. Con la scomparsa della mobilità rischiano di essere penalizzati i lavoratori over 50. «Se si fa un bilancio — spiega Guglielmo Loy, segretario confederale della Uil — i giovani vanno a guadagnare in termini di soldi e di copertura, ma si indebolisce la protezione dei lavoratori anziani, che sono quelli che hanno maggiore difficoltà a trovare un nuovo impiego». La sostituzione dell'indennità di mobilità con l'Aspi fa perdere infatti «al lavoratore la "dote" rappresentata dallo sgravio che hanno le aziende se lo assumono».

Tempi

Dall'incontro di ieri tra governo e parti sociali è emersa la possibilità di allungare il periodo di transizione dalla mobilità all'Aspi, portando più in avanti la data di avvio e l'entrata a regime del nuovo sistema, rispetto al 2013-2015 indicato nella proposta di riforma del lavoro. Si valuterebbe l'entrata a regime nel 2017. Inoltre i sindacati intravedono la possibilità di una sorta di «scivolo» verso la pensione per i lavoratori anziani sostenuto dai contributi aziendali. In caso di licenziamenti collettivi l'indennità di mobilità può arrivare fino a 48 mesi per gli over 50 nel Sud: con la proposta del governo questo istituto verrebbe cancellato. Ma potrebbe essere

sostituito da un fondo di solidarietà che erogherebbe un sussidio per i lavoratori che raggiungerebbero la pensione entro i quattro anni dal licenziamento. Salterebbe quindi il contributo, previsto dall'esecutivo, dello 0,30% della retribuzione per la mobilità a carico delle aziende (che possono usare lo strumento, quindi quelle industriali con almeno 15 dipendenti o commerciali con almeno 200), le quali però si troverebbero a pagare un «contributo di licenziamento», ovvero, nel caso appunto di licenziamento, mezza mensilità ogni anno per gli ultimi tre anni.



L'assegno previsto avrà l'importo massimo di 1.119,32 euro

Cassa integrazione

La riforma degli ammortizzatori non tocca la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ma introduce fondi di solidarietà per superare la cassa integrazione in deroga, che attualmente è a carico dello Stato e che è stata introdotta dall'ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi nel 2009 per estendere il sussidio anche alle piccole imprese e ai settori esclusi dalla Cig. L'istituzione dei fondi dovrà essere obbligatoria per tutti i settori, in relazione alle imprese sopra i 15 dipendenti. Il governo comunque sta ancora lavorando per ridurre l'impatto degli ammortizzatori sulle piccole imprese (gli artigiani adesso pagano come contributo per la disoccupazione involontaria lo 0,40 del monte retributivo, mentre nel nuovo sistema si troverebbero a pagare l'1,3%).

Francesca Basso

lavoro, nuovo clima di fiducia

Tra Fornero e sindacati «Maturano cose positive»

DI CHIARA PRIVITERA

■ L'umore dei tre segretari confederali di Cgil-Cisl-Uil, ieri mattina quando sono andati a parlare con il ministro Elsa Fornero, sicuramente non era dei migliori. Il barometro segnava tempesta e la sensazione che il tavolo potesse saltare era condivisa dai più. La riunione, invece, si è conclusa lasciando spazio ad un clima - per ora - conciliante e di fiducia.



► SEQUE A PAGINA 5

Nuova "fiducia" tra Fornero e sindacati

LAVORO. Dalle minacce di rottura della trattativa al giudizio sull'«incontro utile e costruttivo» dei tre leader di Cgil, Cisl e Uil.

► SEQUE DALLA PRIMA PAGINA

Dopo le frasi puntute («nemmeno una mezza parola di apprezzamento», Fornero) e le polemiche incandescenti («Miliardi? Credo ci daranno una paccata e basta», Marcegaglia), le parole concilianti.

Tanto che il ministro Elsa Fornero, ha tenuto a sottolineare di non essere «mai stata poco fiduciosa», mentre i leader sindacali lo hanno definito «un incontro utile» e la Camusso, che non aveva risparmiato parole di fuoco nei giorni precedenti, ha notato un «confronto costruttivo».

Acqua passata? Più probabilmente ieri qualcosa di consistente è stato poggato sul piatto della bilancia, riportando equilibrio anche nella discussione tra governo e parti sociali. A lasciarlo supporre è il «no comment» unitario dei leader sindacali sui contenuti dell'incontro («abbiamo preso l'impegno di non diffonderli», hanno detto) e una serie di dichiarazioni che a distanza di sole ventiquattr'ore non potrebbero essere più distanti tra loro. Per Susanna Camusso martedì la riforma era iniqua, visto che «non allarga le tutele a tutti», ieri invece ha constatato «l'impegno per costruire tutele universali». Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che aveva parlato di «paccate»,

ieri ha corretto il tiro: la riforma del mercato del lavoro «è un'occasione unica per cambiare a 360 gradi, con una flessibilità non solo in uscita e per ridurre i dualismi». Per Raffaele Bonanni, Cisl, che aveva paventato il rischio di un naufragio del tavolo perché, aveva detto, «non si può parlare di soldi senza aver stabilito prima quale sia il sistema che si adotta», l'articolo 18 «si può ristrutturare», basta evitare «la flessibilità malata» e volere le cose («volsi fortissimamente volsi», ha detto ieri citando anche Alfieri). Qualcosa, dunque, sembra davvero cambiato nella trattativa sulla riforma del lavoro ma per il momento le bocche restano cucite.

Sulla questione che tanto ha fatto discutere in questi giorni, quella relativa alle risorse ag-



giuntive da reperire per gli ammortizzatori sociali, ma senza intaccare altre voci della spesa sociale, il ministro Fornero ha voluto lanciare un segnale distensivo annunciando che «ci sono altri capitoli di spesa che possono essere ridotti e capitoli di entrata che possono essere adattati». Secondo il ministro si può intervenire sulle tipologie dei contratti, «magari non con



l'accetta», ma rendento i controlli sugli abusi più severi e incoraggiando forme contrattuali più «virtuose». Subito dopo l'incontro con i sindacati il ministro Fornero si è presentata in commissione Lavoro al Senato per lanciare un ulteriore segnale distensivo: «Un accordo mi sembra realizzabile - ha detto - lavoriamo per questo e credo che potremmo farlo la prossima settimana». Anche perché, la «caratteristica di questo governo», ha continuato il ministro del Lavoro, è pensare al Paese «nel suo insieme». Quindi ha ricordato che di «aspetti indigesti» ce ne sono ovunque ma ciò che conta è che le parti sappiano «guardare il complessivo». L'obiettivo, però, rimane ancora l'accordo con i sindacati e il tempo stringe: la deadline è fissata per il prossimo 23 marzo, prima della partenza di Mario Monti per l'Asia. Intanto il lavoro sarà al centro del vertice di stasera tra Monti, Bersani, Casini e Alfano. Il leader del Pd, dopo aver incontrato anche la Camusso e Angeletti, insisterà sulla necessità di una riforma incisiva degli ammortizzatori sociali, con una dotazione di fondi di almeno 2 miliardi.

CHIARA PRIVITERA

Ammortizzatori, collaboratori a bocca asciutta

Co.co.pro. a bocca asciutta in tema di nuovi ammortizzatori sociali. Non solo il governo dimentica di estendere le nuove tutele alla categoria dei lavoratori precari per antonomasia; ma abroga anche l'unica provvidenza di cui disponevano, ossia l'una tantum introdotta quattro anni fa. La proposta di riforma degli ammortizzatori sociali si articola su tre pilastri principali: assicurazione sociale per l'impiego (Aspi); tutele in costanza di rapporto di lavoro (cigo, cig, fondi di solidarietà); strumenti di gestione degli esuberi strutturali. La novità assoluta è dunque rappresentata dall'Aspi, una nuova prestazione destinata a sostituire le vigenti indennità di mobilità e indennità di disoccupazione di tutte le specie (ordinaria, con requisiti ridotti, speciale edile). La riforma, spiega il documento che il ministro Elsa Fornero ha consegnato alle parti sociali, si caratterizza per l'incremento dell'ambito soggettivo di copertura che viene esteso agli apprendisti e agli artisti (dipendenti), oggi esclusi dall'applicazione di ogni strumento di sostegno del reddito. Inoltre, si legge ancora, restano coperti dalla nuova tutela tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori delle amministrazioni pubbliche con un contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato.

Di parasubordinati (co.co.pro. e altri contratti flessibili) invece non si parla; e, pertanto, devono ritenersi esclusi dal beneficio. E non deve trattarsi di mera distrazione poiché, di co.co.co. se ne parla a proposito delle abrogazioni. Infatti, la riforma prevede che vengano eliminate le seguenti prestazioni: indennità di mobilità, incentivi per gli iscritti nelle liste di mobilità, disoccupazione nei casi di sospensione, disoccupazione per apprendisti e una tantum per co.co.co./co.co.pro. Comunque sia il nuovo regime dovrebbe scattare dal 2015, quindi due anni prima rispetto a quanto programmato in precedenza. Il nuovo sussidio Aspi non avrà più un

importo minimo base e potrà arrivare per tutti fino al massimo di 1.119,32 euro lordi al mese per un periodo non superiore a 12 mesi, allungabile a 18 mesi nel caso di disoccupati con oltre 55 anni di età. Per pagare questo nuovo sussidio Fornero propone di introdurre un contributo uguale per tutti dell'1,3% sulla retribuzione; ma le imprese non dovranno più pagare l'attuale contributo per la disoccupazione (che in genere è pari all'1,31%, salvo che per gli artigiani per i quali è dello 0,40% e per alcuni settori come i bar e ristoranti che è dello 0,18%), né il contributo per la mobilità (pari allo 0,30%) e neppure quello per la disoccupazione edile (0,80%). Prevista, invece, un'aliquota aggiuntiva dell'1,4% (quindi in totale 2,7%) per i lavoratori con contratto a termine, che verrebbe però recuperata dall'azienda se poi il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.

Daniele Cirioli

—© Riproduzione riservata—





LE CASSE DI PREVIDENZA / L'INCHIESTA

Il tesoro dell'Enpam, la trasparenza e la cura

Claudio Gatti ▶ pagina 14

Bilanci in controluce
LE CASSE DI PREVIDENZA/L'INCHIESTA

Big del settore. L'ente dei professionisti della sanità gestisce circa 12 miliardi, un quarto del patrimonio di tutte le casse

Il tesoro dell'Enpam, la trasparenza e la cura

Le consulenze al fondo pensione dei medici, gli acquisti di prodotti Lehman, il ruolo di Dallochio

di **Claudio Gatti**

Anomalio, fee troppo alte e possibili conflitti di interesse, realio percepiti, nella gestione dei patrimoni delle casse di previdenza. Negli ultimi tempi si è discusso molto di questi temi. Ma in termini per lo più generici, e a volte anche approssimativi. In questa inchiesta a puntate **Il Sole 24 Ore** prova a illustrare le problematiche e a contestualizzarle, raccogliendo testimonianze e documentazione che permettano di ricostruire episodi precisi. E a spiegare chi e come ne è stato protagonista.

Le vulnerabilità del sistema di gestione dei beni delle casse sono essenzialmente due: il patrimonio è spesso amministrato con il supporto di un gruppetto troppo sparuto di consulenti. E in condizioni di trasparenza troppo scarsa. Perché il valore di mercato degli asset scambiati è spesso oscuro. Così come le relazioni, i compensi e le commissioni di advisor e intermediari.

«Il prezzo finale di un bene o un titolo acquistato incorpora sempre tre voci - il valore effettivo del prodotto comprato, il margine per chi lo vende e le commissioni per chi monta o favorisce l'operazione. Troppo spesso l'ente non ha modo di scorporare queste voci e quindi non è nelle condizioni di fare una valutazione accurata», spiega un addetto ai lavori che chiede l'anonimato. E aggiunge: «Nei consigli di amministrazione quasi nessuno ha la competenza per capire questi dettagli. E chi ce l'ha non sempre ha la volontà di dividerli».

Per scendere al particolare, abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sull'Enpam. Perché la fondazione dei medici italiani amministra un patrimonio di circa 12 miliardi, pari a quasi un quarto del volume complessivo di tutte e venti le casse di previdenza italiane. Perché la sua storia coinvolge alcuni dei più noti membri del gruppuscolo di advisor pro-

tagonisti di questo mercato. E perché nel 2011 è stata al centro di un acceso scontro sulla gestione del suo patrimonio.

Cominciamo introducendo i protagonisti della storia. Il primo è Maurizio Dallochio. Onnipotente e polivalente, Dallochio non solo ha accumulato negli anni una cattedra di Finanza aziendale alla Bocconi e cariche o incarichi in una miriade di società, ma è sempre riuscito anche a trovare il tempo per coltivare lo sport (portiere di calcio, sciatore e maratoneta), la bella vita (Ferrari e Porsche) e le amicizie importanti (la famiglia Ligresti e Ignazio La Russa, che lo ha lanciato a suo tempo nella municipalizzata dell'energia di Milano Aem, sono tra le più strette e durature).

Nella sua carriera, Dallochio non ha mai temuto di strafare. Anzi, verrebbe da dire che per quell'amore della sfida tipico di ogni buon sportivo, ha spesso scelto di arrivare fino al limite massimo. E anche di superarlo. Così è incappato non una, ma due volte in una sanzione amministrativa della Consob.

Il primo è stato adottato con la delibera n. 15725 del 9 gennaio 2007 a lui irrogata in qualità di consigliere di amministrazione di Interbanca Gestione Investimenti Sgr «in ragione della mancata adozione della procedura disciplinante i conflitti di interesse e dell'inidoneità della procedura successivamente adottata a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo e tra patrimoni gestiti».

Il secondo con la delibera n. 17512 del 30 settembre 2010 a lui decisa in quanto consigliere di amministrazione e socio di Helm Finance Sgr, «per la mancanza di correttezza e diligenza di comportamento di Helm Finance SGR S.p.A. nell'interesse degli investitori gestiti, per essersi la società disinteressata (...) in ogni fase del ciclo di vita dello stesso».

Fino all'estate del 2010, per ben 17 anni di fila, Dallochio è stato "consigliere esperto" di Enpam, cioè il membro del Cda che ha ispirato e/o avvalorato gli investimenti. E anche qui è emersa la questione di possibili suoi conflitti di interesse. Ve la illustriamo passando dal linguaggio formale e inespressivo delle delibere Consob, a quello più espansivo usato dallo stesso professore in un incontro avuto con gli altri consiglieri nel 2009.

A chi gli aveva fatto notare che aveva avallato l'acquisto di quote di un fondo di Lehman Brothers, banca di investimento che finanziava la sua cattedra alla Bocconi, Dallochio ha replicato così: «Accidenti Lehman! (...) Ricordo a tutti che per la sponsorizzazione è la Bocconi a ricevere i denari, non il professor Dallochio! Lehman Brothers - scusate, solo per chiarezza e per completezza di informazione - a me non ha mai dato incarichi di alcun tipo né remunerazioni. Cosa da rimarcare, essendo io professionalmente vicino a moltissime realtà finanziarie. Solo a titolo di esempio ho rapporti professionali con Société Générale, JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup, Depfa. Tutte entità che dichiaro con trasparenza e sincerità».

Raggiunto telefonicamente da **Il Sole 24 Ore**, il professor Dallochio ha negato di aver mai promosso uno specifico investimento piuttosto che un altro. «Pro-





prio no», ci ha detto. Vuole dire, gli abbiamo chiesto per chiarezza, che lei non ha mai suggerito uno specifico prodotto o fondo su cui investire? «Nell'ambito del comitato investimenti, io ho sempre analizzato, quando veniva sottoposto, il portafoglio di investimenti, selezionato dalla struttura tecnica dell'ente», risponde. «Ma non è che ci sia accesso di un offerente nell'ambito della struttura del comitato. Questo non avviene mai».

Beh, almeno una volta sembra essere avvenuto. A dirlo sono gli stessi atti citati sopra. A chi gli aveva fatto notare che un investimento da lui promosso in

PUNTI CRITICI

Le vulnerabilità del sistema di gestione delle casse sono due: patrimonio amministrato con pochi consulenti e la scarsa trasparenza delle operazioni

GLI ACQUISTI

Una delle attività che colpisce è l'acquisto di quote della Dgpa Capital, un fondo di investimenti costituito dallo stesso ex-consulente

LE CONOSCENZE

Dalocchio ha una fitta rete di relazioni che va da Ligresti a La Russa: l'amicizia con Gnutti lo ha portato anche alla presidenza di Fingruppo

Enpam era stato l'acquisto di quote di Dgpa Capital, fondo da lui stesso creato, il professor Dalocchio ha ribattuto così: «Dgpa è la mia società di consulenza, che nasce nel 1991 con tre colleghi universitari, Girardi, Pieroni e Avanzini - la D sta evidentemente per Dalocchio. Si tratta di una società (...) che ha dato origine a un fondo di private equity che si chiama Dgpa Capital (...) Io ho rappresentato con molta chiarezza qual era la situazione, dicendo che la società era a me riconducibile e che ritenevo che si trattasse di un investimento interessante. Altrimenti non ci avrei messo i miei denari... Questa è una situazione che nel mondo bancario è del tutto normale perché quando Montepaschi di Siena dà denari a un senese o San Paolo Imi (quando esisteva) dava denari a un torinese che magari sedeva nel Consiglio di amministrazione, lo faceva nella contezza del fatto che si trattava di una persona ragionevolmente affidabile altrimenti non sarebbe stata membro di quel Consiglio. Vi fu un momento nel quale il presidente (Eolo Parodi ndr) mi disse «Maurizio, ma secondo te è una buona idea che Enpam investa in Dgpa Capital? Forse non è il caso di fare un passo indietro?» Risposi al Presidente: «Sono talmente

convinto della correttezza, della solidità di quello che stiamo esaminando che se l'Ente in questo momento non facesse seguito al suo impegno di sottoscrizione, probabilmente sarebbe come ammettere di aver seguito un percorso non corretto. Vi assicuro che sotto il profilo formale e sostanziale, almeno sulla base della mia esperienza, un'operazione fatta in questo modo è corretta». Forte di questa sua assicurazione, Enpam ha impegnato 20 milioni in Dgpa Capital (investendone per ora circa 18).

Ancora oggi, il professor Dalocchio non ritiene di aver fatto alcunché di inappropriato. Anzi. «Ricordo che nell'ambito delle fondazioni non c'è nessuna regola di controllo. Per cui, più trasparente e aperto di così non si poteva essere. E su quella decisione mi sono astenuto».

Comunque sia, nel sottoscrivere quote del fondo Dgpa, Enpam si è indirettamente impegnata a pagare una *management fee* del 2,5% alla società di gestione del risparmio fondata dal suo stesso consigliere esperto. Come recita il contratto, in carico al fondo (quindi ai suoi sottoscrittori) sono inoltre «i costi relativi all'istituzione e promozione del fondo determinati forfettariamente in misura pari all'1% del totale del patrimonio (...) gli oneri relativi agli investimenti e ai disinvestimenti delle attività del fondo (...) i costi di stampa dei documenti destinati ai partecipanti (...) le spese di convocazione e tenuta delle riunioni dell'assemblea dei partecipanti e dell'Advisory committee (...) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti». Tutte commissioni o spese ritenute da addetti ai lavori consultati da *Il Sole 24 Ore* «estremamente elevate». Che nel 2010 hanno permesso a Dgpa di registrare "commissioni attive" per 3,3 milioni.

Durante i 17 anni di mandato di consigliere esperto del professor Dalocchio, Enpam ha realizzato una dozzina di operazioni in cui la svizzera Gdp ha partecipato in qualità di advisor delle controparti bancarie. Per un controvalore iniziale complessivo di 667 milioni di euro. Tra i direttori e soci di Gdp c'è Romano Binotto, ex presidente di Bell, la scatola lussemburghese che permise la scalata a Telecom da parte di "Chicco" Gnutti, il finanziere bresciano da sempre vicino a Maurizio Dalocchio (che è tra l'altro stato presidente del collegio sindacale di Fingruppo, il maggiore azionista di ~~LEO~~ ~~PA~~, la società fondata da Gnutti). «Non so chi sia Binotto... non ce l'ho in mente», ci dice oggi il professor Dalocchio.

Un cognome che invece sicuramente conosce, e che è anche emerso nelle operazioni finanziarie di Enpam, è quello di Michele Calcaterra, suo allievo, amico e collega in Bocconi. La sezione "La famiglia di Dgpa", in cui il sito della società fondata dal professor Dalocchio presenta «quei professionisti che, avendo collaborato con noi per un periodo di tempo significativo, consideriamo parte della nostra storia», riporta anche il nome di Calcaterra. Dicendo: «Con Michele (...) la collaborazione è continuata dinamica

e vorticiosa fino a quando è stato chiamato a cariche di vertice (...) in E.Capital Partners». E quest'ultimo è un nome emerso anche in operazioni di investimento fatte dall'Enpam.

Una "lettera-esposto" inviata al Cda di Enpam da un medico di Lucca parla per esempio di fee riconosciute a una sussidiaria di E.Capital Partners in un'operazione sul titolo Xelo. Calcaterra è stato poi autore della "valutazione etica" dei titoli Anthracite, un veicolo finanziario garantito da Lehman Brothers finito nell'occhio del ciclone dopo il fallimento della banca d'investimento newyorkese.

«Non sapevo neanche che Calcaterra avesse fatto la valutazione di Anthracite», ci dice il professor Dalocchio. E subito aggiunge: «Anthracite mi risulta sia un investimento fatto da molti operatori. E non mi risulta che sia stato particolarmente negativo come risultati complessivi». Beh, dipende che cosa si intende per "particolarmente negativo": su 45 milioni investiti, Enpam ne ha infatti persi dieci.

L'affiatamento tra Dalocchio e l'Enpam comincia a venire meno proprio in occasione della crisi scoppiata dopo il crack di Lehman, lo sponsor della sua cattedra alla Bocconi. Qualcuno in Enpam comincia allora a notare un fatto fino a quel momento ignorato: che l'altro consulente di Enpam a cui era affidata l'analisi ex post degli investimenti, Mangusta Risk, aveva spesso storto il naso su alcune scelte avallate da Dalocchio.

Anche Mangusta ha però i suoi detrattori. Insomma, critiche a destra e critiche a manca, improvvisamente sembra si possano aprire i giochi sulla gestione dei miliardi dell'Enpam.

Non è una questione solo "tecnica". È anche politica. Che mette a repentaglio l'ennesima riconferma dell'ultraottantenne presidente Eolo Parodi nelle elezioni del Cda del giugno 2010. È in questo contesto che entrano in gioco due altri protagonisti del gruppetto di advisor delle casse - Giulio Gallazzi e Daniele Pace. I due hanno un alleato interno nel dottor Giancarlo Pizzà, presidente dell'Ordine dei medici di Bologna, la città di Gallazzi.

Parte così una straordinaria guerra. La prima salva è sparata da Pizzà il 26 febbraio 2010 in un discorso al consiglio della Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri. Pizzà è un medico, non un consulente finanziario, eppure il suo intervento presenta un'analisi altamente tecnica dei metodi di gestione del portafoglio mobiliare di Enpam. Che punta il dito sull'«eccessiva esposizione a titoli credit-linked» e sulla «presenza di titoli con profilo dei pagamenti particolarmente complesso».

Insomma, allarme rosso sulla gestione del patrimonio mobiliare. Fortuna che lui ha già pronto un rimedio. Ventuno giorni dopo, in una lettera al presidente Parodi, propone l'ingaggio di Giulio Gallazzi e del suo team di Sri Capital Advisers, con il supporto di Daniele Pace, e la sua Consulenza Istituzionale.

Parodi sta al gioco. E su sua iniziativa il 28 maggio 2010 il Cda delibera «di affidare alla società Sri Group Capital Advisers Ltd per un compenso pari ad € 70.000,00 l'analisi del portafoglio mobiliare dell'Ente (...) e l'individuazione di eventuali criticità presenti nel portafoglio».

Pizza è accontentato. Tant'è che alla vigilia delle elezioni annuncia pubblicamente di non essere «più così preoccupato per il domani, perché vedo attenzione da parte del Consiglio di Amministrazione e da parte dei Consiglieri Nazionali e condivido il loro ottimismo».

Il 9 dicembre 2010, Gallazzi presenta il suo "rapporto finale", 78 pagine fitte di analisi e dati. Con interi paragrafi identici, parola per parola, a quelli dell'intervento di Pizza del 26 febbraio - a partire dal passaggio che criticava «l'eccessiva esposizione a titoli credit-linked». Il nome di Dallochio non viene mai fatto, ma sono evidenziate svariate operazioni con commissioni agli intermediari ritenute eccessive e ingiustificate (vedi box).

Dallochio, che spera di essere ancora confermato da Enpam, risponde inghiottendo il rospo. Anzi, tentando il tutto per tutto e sposando le critiche di quello che a quel punto capisce essere un ex amico. In una nota di commento al rapporto Sri scrive a Parodi che «l'analisi condotta ha il pregio di mettere in evidenza delle aree di miglioramento che Enpam potrà certamente decidere di perseguire. Per esempio: eccessiva complessità dei titoli... operazioni chiuse in assenza di gara... problematiche relative agli interventi di ristrutturazione». Come se per 17 anni non fosse stato lui a fare da "consulente esperto" per gli investimenti mobiliari di Enpam.

In ogni caso Enpam ha deciso di chiudere il rapporto pluridecennale con il professore della Bocconi. Motivo? «Il nuovo consiglio di amministrazione - ci spiega la cassa - ha deciso di non nominare consiglieri esperti, ritenendo superata questa figura. Al tempo stesso, ha dato il via alla riforma della governance degli investimenti».

Di questo e del duello tra advisor per la gestione del patrimonio mobiliare dell'Enpam parleremo più approfonditamente nella prossima puntata.

cgatti@ilsole24ore.us

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima puntata

Con questo articolo prende l'avvio una serie di inchieste sulle casse di previdenza italiane



CRONOLOGIA DELL'ENTE

348.846

Sono gli iscritti all'Enpam, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri

85.286

È il numero dei pensionati attualmente assistiti dall'Enpam

1937

L'Ente fu originariamente costituito con Regio Decreto n. 1484/1937 come Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista medici.

1950

Il 27 ottobre 1950 la Cassa fu trasformata in ente di diritto pubblico, assumendo la denominazione di Enpam. Il suo patrimonio ha origine negli anni 50 e per i primi decenni è consistito quasi interamente in investimenti di natura immobiliare. Fino ai primi anni '90 la politica degli investimenti nella Fondazione ha continuato a privilegiare quel comparto.

1958

Con un nuovo Statuto approvato nel 1958 l'attività dell'Ente – originariamente concepita come attività assistenziale – fu riconfigurata come attività di previdenza e di assistenza

1975

Con legge 20/3/75 n. 70 l'Enpam fu inquadrato tra gli Enti gestori di "forme obbligatorie di previdenza e di assistenza" e riconosciuto di "notevole rilievo" con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975.

1993

Nel 1993, a fronte di un patrimonio da "reddito" complessivo pari a 2,378 milioni di euro, i valori mobiliari rappresentavano il 3,57% del totale, contro il 96,43% di quelli immobiliari.

1995

A partire dal 1995, anno della trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato, il patrimonio complessivo della Fondazione registra un progressivo e consistente aumento e si crea un sostanziale equilibrio tra le due principali macro-classi.

2012

Oggi l'immobiliare rappresenta il 50% dei 12 miliardi circa di patrimonio totale.

IL PORTAFOGLIO MOBILIARE

Quelle commissioni straordinarie di È Partners e Kanik

Nel suo rapporto di analisi del portafoglio mobiliare di Enpam, Giulio Gallazzi si sofferma sulle straordinarie commissioni ricevute da due entità praticamente sconosciute, *È Partners* e *Kanik Venture Holding*: «Il titolo Goldman Sachs 09/11/2016 prevede una commissione *upfront* del 9% per la società Kanik Venture Holding Limited, senza prevedere peraltro alcuna attività svolta da questa società», scrive Gallazzi. Allo stesso modo il titolo *JP Morgan* 20/06/2016 prevede una commissione *upfront* del 9,25% per l'advisor (presumibilmente, sulla base della scheda tecnica, la società *È Partners*)».

La relazione di Sri fa riferimento a circa 5 milioni di euro di commissioni del genere incassate da *È Partners* e Kanik per operazioni fatte prima con JP Morgan e poi con Goldman Sachs.

Quelle operazioni sono state intermedie da David Marconi. Il suo interlocutore bancario è stato invece un funzionario di nome Simone Russo, prima in JP Morgan e poi in Goldman Sachs. Ma in quello stesso periodo, prima in JP Morgan e poi in Goldman Sachs lavorava anche Dan Marconi, il fratello minore di David. Non solo: *È Partners* è riconducibile a un altro membro della famiglia Marconi. E a *Il Sole 24 Ore* risulta che Goldman Sachs associi Marconi anche il veicolo Kanik. Il motivo è semplice: nell'operazione da 10 milioni di euro chiusa il 24 gennaio 2008, Kanik è l'unico soggetto che ha percepito una commissione del 9% circa, spalmato su 10 anni. E poiché, a parte Enpam e Goldman, Marconi era l'unico soggetto coinvolto, se quella commissione alla fine non fosse arrivata a lui vorrebbe dire che avrebbe lavorato gratis.

Perché - e soprattutto su ordine di chi - le banche abbiano pagato commissioni sproporzionate a due entità - *È Partners* e Kanik - che non avevano svolto alcun ruolo o attività, rimane a tutt'oggi un mistero. Il Sole 24 Ore ha però appurato che oggi Simone Russo, David Marconi e suo fratello Dan sono manager e/o comproprietari di Capital Swiss, società di consulenza finanziaria di Lugano, e della lussemburghese Lux Capital Management Fund. Tutti e tre insieme.

ENASARCO

*Il nuovo Regolamento introduce l'obbligo per le ditte di comunicare tutte le provvigioni maturate***Contribuzione, nuovi massimali**
*Con la riforma restano invece quasi invariati i minimali***MASSIMALI PROVVIGIONALI ANNUI**

Tipologia rapporto di agenzia	Anno di decorrenza				
	2011	2012	2013	2014	2015
Monomandatario	€ 27.667	€ 30.000	€ 32.500	€ 35.000	€ 37.500
Plurimandatario	€ 15.810	€ 20.000	€ 22.000	€ 23.000	€ 25.000

Il nuovo Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, in vigore da gennaio, ha modificato alcuni aspetti relativi alla contribuzione e ai requisiti pensionistici. Approfondiamo qui le modifiche che riguardano i massimali provvigionali e i minimali contributivi. Il massimale, che varia per tipologia di mandato (mono/plurimandato), è il limite massimo di provvigioni annue, raggiunto il quale il contributo previdenziale non è più dovuto per l'anno in corso in relazione al singolo mandato. La soglia di questo massimale aumenterà in modo graduale, crescendo di circa 10 mila euro (per entrambe le tipologie di rapporto), in un arco di tempo di quattro anni, dal 2012 al 2015. Questo, a fronte di un piccolo sacrificio oggi, consentirà agli iscritti di accrescere il montante contributivo individuale e quindi di ottenere per il domani una pensione più cospicua.

Le ditte mandanti devono ora indicare obbligatoriamente le provvigioni maturate dall'agente per tutto l'anno solare; in pratica, sono tenute a compilare le distinte online anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo, senza che ciò determini ulteriori pagamenti, ma solo a scopo informativo, per permettere alla Fondazione le necessarie valutazioni statistiche. Non sono cambiati invece i minimali, cioè la soglia contributiva minima da versare per i mandati che hanno prodotto provvigioni: per essi è previsto soltanto un arrotondamento (800 euro annui per agente monomandatario e 400 per plurimandatario). I minimali contributivi, diversamente dai massimali provvigionali, sono frazionabili trimestralmente in relazione alla durata del rapporto. La novità è che da quest'anno, per garantire maggiore tutela agli iscritti, i contributi di importo inferiore al minimale

MINIMALI CONTRIBUTIVI ANNUI

Agente monomandatario	€ 800
Agente plurimandatario	€ 400

saranno utili a incrementare il montante individuale, con effetti positivi sul calcolo della «quota C» della pensione. Essi tuttavia non saranno computati ai fini dell'anzianità contributiva, qualora non vengano integrati dall'azienda mandante fino al raggiungimento del minimale. Ovviamente, il contributo non è dovuto se il rapporto di lavoro è stato totalmente improduttivo.

Infine, ogni anno verrà effettuata la normale rivalutazione secondo l'indice Istat, però essa decorrerà dal 2013 per i minimali, mentre per i massimali partirà dal 2016, ovvero al termine del periodo di elevazione graduale.

Cambiano anche alcuni aspetti relativi alle modalità di versamento dei contributi obbligatori: per evitare dubbi interpretativi, che si erano presentati in passato, nel nuovo Regolamento è stato reso esplicito l'obbligo per la ditta mandante di esercitare la trattenuta della quota contributiva a carico dell'agente al momento del pagamento delle provvigioni, quindi con una ritenuta alla fonte. Per questo, se la ditta non effettua la trattenuta sulle provvigioni, e poi omette o evade il contributo obbligatorio, ne risponderà in prima persona e non potrà rivalersi successivamente sull'agente. Restano invariate le consuete scadenze contributive: 20 maggio, 20 agosto, 20 novembre e 20 febbraio, ma da quest'anno i contributi dovranno non solo essere versati, ma anche pervenire ed essere accreditati alla Fondazione entro tali termini. Le aziende pertanto dovranno anche verificare i tempi di accredito degli importi pagati

attraverso i loro Istituti Bancari, per assicurarsi che il pagamento non pervenga in ritardo. Per ulteriori approfondimenti, si ricorda che il testo integrale del nuovo Regolamento è disponibile nel sito della Fondazione www.enasarco.it, dove si possono anche trovare ulteriori informazioni e servizi.

Pagina a cura
DELLA FONDAZIONE ENASARCO
www.enasarco.it



Sentenza della Corte di cassazione sulla prescrizione

Cassa, meno tempo

Per riscuotere i debiti dei legali

DI DEBORA ALBERICI

Meno tempo per la Cassa forense per riscuotere i debiti dei legali che dichiarano redditi più bassi. Infatti, la prescrizione per la riscossione decorre dalla trasmissione dei dati da parte del professionista e non da quando l'ente ha scoperto i maggiori introiti.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 4107 del 14 marzo 2012, ha respinto il ricorso della Cassa nazionale Forense.

La diatriba era nata con un legale alla quale l'ente aveva contestato di non aver regolarmente dichiarato tutti gli introiti. Per questa aveva emesso una cartella di pagamento per monetizzare i maggiori contributi.

Il professionista aveva eccepito la prescrizione del diritto della Cassa. Il Tribunale di Milano, con una sentenza confermata poi dalla Corte d'Appello, aveva ritenuto

che la Cassa fosse fuori tempo massimo. Ora la decisione è stata resa definitiva dagli Ermellini. La difesa dell'ente previdenziale ha sostenuto in ricorso che la prescrizione dei crediti contributivi, in caso di errori sulla dichiarazione, deve decorrere, secondo quanto disposto dall'articolo 2941 del codice civile, da quando vengono scoperti i redditi non dichiarati.

I motivi sono stati integralmente respinto dalla sezione lavoro che in prima battuta ha denunciato un vuoto normativo per cui la Cassa non riuscirebbe a far fronte al numero sempre crescente degli iscritti. «Ancorché si debba convenire sulla difficoltà per la Cassa – si legge in sentenza – di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, stante il numero sempre più rilevante, tuttavia la normativa non è stata modificata in ragione dell'ampliamento della platea degli assicurati, per cui la decorrenza del termine prescrizione è rimasta pur sempre determinata ex art. 17 e 23 della legge del 1980, mentre fissarla dal diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi,

introdurrebbe nell'ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli».

Dunque, la sezione lavoro, dopo aver denunciato questa inadeguatezza normativa ha sancito che «l'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli art. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione».

—©Riproduzione riservata—



Pensioni, quelli della Mangusta

DIETRO LE QUINTE
Hanno scelto questo nome perché è l'unico animale che può uccidere il cobra. Loro devono affrontare i rischi dei mercati per aiutare i fondi previdenziali di bancari, medici e operai ad avere buoni rendimenti. E alla Fornero dicono che...
di Zornitza Kratchmarova

Il ministro Elsa Fornero? Potrebbe fare di più. **Davide Cipparrone**, 43 anni, partner della società di consulenza Mangusta Risk, ha le idee chiare: l'intervento sulle casse di previdenza private, ovvero quelle che assicurano le pensioni dei liberi professionisti (avvocati, architetti o medici che siano), va rivisto. O meglio: il solo saldo previdenziale dato dal rapporto tra le entrate garantite dai contributi e le uscite per prestazioni di ogni tipo a cominciare dal versamento delle pensioni non basta a determinarne l'equilibrio nel lungo periodo. «Anche le rendite del patrimonio

vanno incluse nelle entrate, seppure calcolate a livelli ultracauti nell'ordine dell'1-2%» auspica Cipparrone, da sempre attivo nel settore delle casse previdenziali e fondi pensioni con clienti come Inarcassa, Enpam ed Enpals o i fondi pensione Cometa, Bnl, Unicredit e Intesa Sanpaolo solo per citarne alcuni per un totale di 55 miliardi di capitali *under advice*.

Piglio deciso e battuta tagliente, Cipparrone ama dire la sua. Al pari dei suoi soci. Non è un caso che abbiano scelto il nome Mangusta: è l'unico animale in grado di uccidere il serpente più temuto, il cobra.

L'immagine è poco rassicurante. Non le pare?

L'idea è nata per gioco, o quasi. Ai primi del 2000 avevamo 30 anni o poco più contro i 70 in media dei nostri interlocutori nei consigli di amministrazione di casse, banche o fondazioni.

Quindi?

Dovevamo farci forza. Anche scommettendo su un nome forte. E poi quelli erano i tempi di Cobra, tra gli hedge fund più aggressivi mai visti su piazza. Andò in default, però...

Torniamo alla riforma Fornero. Perché non la convince?

L'intenzione è buona, ma va

LA SQUADRA

- 1** **Andrea Canavesio**
38 anni, ex Kyte Brocking Ltd e Lehman, è a capo della sede londinese di Mangusta Risk.
- 2** **Lara Pederzoli**
39 anni, ex Ebrd, Lazard e Meliorbanca, è a capo del risk management degli uffici di Roma.
- 3** **Giancarlo Canavesio**
43 anni, ex Industrial Bank of Japan e Nomura International, è a capo della sede di New York.
- 4** **Davide Cipparrone**
43 anni, ex FinAgip, gruppo Ina e Generali, è responsabile design portafoglio nella sede di Roma.
- 5** **Andrea Pederzoli**
43 anni, Industrial Bank of Japan, Barclays Capital, Merrill Lynch e Assitalia, è responsabile asset allocation nella sede di Londra.





fatto qualche aggiustamento. Entro il 30 settembre 2012 gli enti sono chiamati ad adottare misure per assicurare l'equilibrio a 50 anni tra entrate e uscite. Però nel calcolo dovrebbe entrare anche una quota seppure bassa della redditività del patrimonio. E poi...

E poi?

Il ministro vuole il passaggio in toto al sistema di calcolo contributivo delle pensioni. Capisco, ma non condivido. Credo che si tratti di una battaglia ideologica.

Cos'è? Una difesa in extremis del metodo retributivo?

Può funzionare anche quello. Lo dico da tecnico.

E da tecnico che cosa dice dello stato di salute delle casse di previdenza private?

Dare un giudizio generale è impossibile. Quello che posso dire è che si stanno attrezzando per mettere in sicurezza i conti. O almeno provarci. Perché i bilanci zoppicanti non mancano.

Colpa di una gestione disinvolta del patrimonio?

Non necessariamente. La crisi ha colpito duro anche i liberi professionisti, imponendo interventi di portata straordinaria per le loro casse. Ora si cerca di parare i colpi.

La Commissione parlamentare di vigilanza sostiene che le casse di previdenza hanno investito in obbligazioni strutturate 5,48 miliardi di euro, pari al 34,5% del loro patrimonio mobiliare e al 19,8% di quello complessivo. Un comportamento poco prudente, no?

Gli strutturati sono spazzatura e quanto è successo negli ultimi anni lo dimostra. Tranne in casi rarissimi. Chi vuole investire sulla volatilità o sull'inflazione, per esempio, non può farlo direttamente e deve per forza costruire degli strutturati.

Ora che succede?

È dal 2008, anno di fallimento della Lehman Brothers, che nessuna cassa compra più junk bond (titoli spazzatura, ndr). Ma ci vorrà del tempo perché le scorie vengano smaltite.

Che cosa fa esattamente Mangusta Risk?

Analizziamo i rischi finanziari, costruiamo i portafogli «giusti», valutiamo le performance...

Qual è l'identikit del portafoglio giusto di un ente previdenziale o di un fondo pensioni?

Cambia da realtà a realtà. Ma le forbici che consigliamo sono le seguenti: azionario (15-28%), immobiliare (19-27%), alternativi quali hedge fund, private equity o materie prime (5-10%) e il resto titoli di Stato od obbligazioni corporate. Vorrei dire una cosa, però.

La dica.

Parliamo di investitori istituzionali con un patrimonio totale stimato in 120-130 miliardi di euro. È l'unico stock di risorse di lungo periodo in fase di accumulo in Italia. Potrebbero svolgere un ruolo centrale nell'economia del Paese. Ma non partecipano ad alcuna partita strategica.

Perché?

Veti incrociati, interessi di parte e statuti vecchi di decenni. È una follia. E poi pochi, pochissimi hanno strutture interne adeguate. Devono investire in risorse all'altezza, ma non lo fanno.

E voi cosa ci state a fare?

Un conto sono i consulenti. Un conto è il personale interno.

Come viene calcolata la vostra parcella?

È una cifra fissa. Sempre. Non vogliamo una percentuale sul capitale under advice.

Meglio non rischiare?

La logica è diversa. Noi non gestiamo i patrimoni. Noi organizziamo gare o procedure di selezione per la scelta dei gestori. A noi tocca produrre una short list di candidati. Ma la parola finale spetta ai singoli enti o fondi.

Chi è il vostro cliente più importante?

Enpam, l'ente di previdenza di medici e odontoiatri. Ha un patrimonio di 14 miliardi circa.

E il vostro assegno a quanto ammonta?

Per il 2011 è stato di 170 mila euro.

Avete uffici in 4 Paesi ma lavorate solo con l'Italia. Perché?

Qui c'è molto da fare. Ma stiamo aprendo anche altri mercati, tra cui il Sud Africa.

Perché proprio quello?

Grazie a una legge recente i suoi fondi pensione ora possono investire anche all'estero. ©

L'IDENTIKIT Affari di famiglia

Fondata nel 2000 a Londra da Giancarlo Canavesio e Andrea Pederzoli, Mangusta Risk supporta gli investitori istituzionali nella gestione di capitali con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Casse di previdenza e fondi pensione sono il loro target privilegiato. Ai soci fondatori si aggiungono nel 2002 Davide Cipparrone e nel 2003 Andrea Canavesio (fratello di Giancarlo) e Lara Pederzoli (sorella di Andrea). Oggi la società ha 4 uffici, dislocati tra Londra, Roma, New York e Johannesburg, e conta su una squadra di 16 analisti e 5 persone di back office. Il giro d'affari 2011 è stato di 4 milioni di euro mentre i capitali *under advice* (per i quali è stata richiesta la loro consulenza) ammontano a 55 miliardi. I soci Mangusta hanno il pallino dell'hi-tech, con investimenti da 4-500 mila euro l'anno in sistemi informativi all'avanguardia. I loro concorrenti su scala mondiale sono tra gli altri i colossi Watson Wyatt, Mercer, Hewitt e Peacock.